

CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

PROC. N. 010/2010 C.A.A. DIB.

A CARICO DI:

KNOX AMANDA MARIE + 1

UDIENZA DEL 18 DICEMBRE 2010

(DALL'11 DICEMBRE 2010)



COLLEGIO:

PRESIDENTE DOTT. CLAUDIO PRATILLO HELLMAN
CONSIGLIERE: DOTT. MASSIMO ZANETTI (Relatore)

GIUDICI POPOLARI EFFETTIVI:

ANGELETTI FABIO
RANIERI SIMONETTA
CALISI ANNA
NATALIZI PAOLA
MACELLARI FEDERICA
MASCIOVECCHIO ANTONELLA

GIUDICI POPOLARI AGGIUNTI:

MARTINI DANIELA
BELLAFANTE RICCARDO
MAIOTTI GIANLUCA
CHIALLI MAURO

PROCURATORE GENERALE: DOTT. GIANCARLO COSTAGLIOLA
PROCURATORE GENERALE: DOTT.SSA MANUELA COMODI

CANCELLIERE MARIA CENTORRINO

IMPUTATI E DIFENSORI:

- 1) KNOX AMANDA MARIE, DETENUTA P.Q.C. PRESENTE - AVV. LUCIANO GHIRGA DEL FORO DI PERUGIA, E AVV. CARLO DALLA VEDOVA DEL FORO DI ROMA - DI FIDUCIA, PRESENTI.
- 2) SOLLECITO RAFFAELE, DETENUTO P.Q.C. PRESENTE - DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. LUCA MAORI DEL FORO DI PERUGIA, PRESENTE, E DALL'AVV. GIULIA BONGIORNO DEL FORO DI ROMA, ASSENTE. SOSTITUTO PROCESSUALE L'AVV. MAURIZIO PARISI DEL FORO DI ROMA, COME DA DELEGA CHE PRODUCE E CHE LA CORTE ACQUISISCE.

PARTI CIVILI E DIFENSORI:

1. JOHN LESLIE KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO PAOLO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
2. ARLINE CAROL MARY KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO PAOLO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
3. JOHN ASHLEY KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO PAOLO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
4. LYLE KERCHER, ASSENTE - AVV. FRANCESCO PAOLO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
5. STEPHANIE ARLINE LARA KERCHER, ASSENTE - AVV. SERENA PERNA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
6. DIYA LUMUMBA, PRESENTE - AVV. CARLO PACELLI DEL FORO DI PERUGIA, PRESENTE.
7. TATTANELLI ALDALIA, ASSENTE - AVV. LETIZIA MAGNINI DEL FORO DI PERUGIA, PRESENTE.

ESITO: RINVIO ALL'UDIENZA DEL 15 GENNAIO 2011.

Il presente verbale viene aperto alle ore 09:30.

Il Presidente dispone che il processo verbale relativo al presente procedimento sia redatto con la stenotipia in forma integrale data la delicatezza e la complessità dei fatti oggetto del processo, ai sensi dell'articolo 134 e seguenti Codice di Procedura Penale.

Preliminarmente il Presidente dà atto che si procede alla costituzione dell'Ufficio Giudicante. (OMISSIS).

Costituzione delle parti. (OMISSIS).

A questo punto il Presidente dà la parola al Procuratore Generale.

Il Procuratore Generale: Signor Presidente, prima di iniziare la discussione sulle questioni preliminari io ho da fare due richieste. Una prima richiesta riguarda la sospensione dei termini di custodia cautelare per il periodo in cui la Corte d'Assise ha dovuto elaborare la Sentenza, la Corte ha ritenuto di dover trattenere per la decisione 90 giorni però non ha provveduto alla sospensione dei termini. Sappiamo che la giurisprudenza della Cassazione ritiene tale sospensione dichiarativa perché espressamente prevista per legge e quindi vorrei che questa sospensione fosse dichiarata dalla Corte. La seconda questione invece riguarda una decisione, ieri all'Ufficio Esecuzioni della Procura Generale di Perugia è pervenuta la decisione del rigetto del ricorso proposto da Rudy Guede. Allora, in base a questo considerando che le due Sentenze, la Sentenza di appello ma di conseguenza anche quella di primo grado, sono diventate irrevocabili, io chiedo ai sensi dell'articolo 238 bis l'acquisizione delle Sentenze a questo processo.

Ho già le copie autentiche delle Sentenza, se la Corte riterrà le deposito.

Il Presidente: Sentiamo le parti su queste richieste del Procuratore Generale.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:

In ordine alla prima richiesta del Signor Procuratore Generale, la sospensione dei termini, se ho ben capito la sospensione dei termini per 90 giorni cioè il termine che si è preso la Corte d'Assise per il deposito della Sentenza. Deciderà naturalmente la Corte d'Assise d'Appello sul punto, ritengo che al momento non sia assolutamente necessaria una richiesta del genere e disporre una sospensione dei termini, tenendo conto che la Corte d'Assise di primo grado ha depositato all'ottantanovesimo giorno, cioè nel termine dei 90 giorni l'elaborato della propria Sentenza, quindi ritengo che non ci siano gli elementi per poter disporre una sospensione dei termini, comunque in ogni caso è cosa che deciderete voi. In ordine al secondo punto, è un dato di fatto acquisito, conosciuto da tutti, che giovedì scorso la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Rudy Guede quindi rendendo definitiva la sua condanna, ai sensi dell'articolo 238 bis Codice di Procedura Penale può essere naturalmente la Sentenza ma la Sentenza come parte motiva, quindi Sentenza che dovrà essere depositata dalla Corte di Cassazione nei termini che saranno stati indicati. Quindi io ritengo che il deposito potrà avvenire di tutti gli atti, cioè di tutte le Sentenze, primo e secondo grado e della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, nel momento in cui avverrà il deposito della Sentenza della Corte di Cassazione stessa. Quindi nessun problema all'acquisizione del dispositivo, ma per quanto attiene il deposito di tutte le Sentenze credo che sia necessario attendere il deposito della Sentenza della

Corte di Cassazione.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato

Parisi: Mi associo a quanto esposto dall'Avvocato Maori.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Ghirga:

E' già stato trattato nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e c'era questo limite della irrevocabilità della Sentenza, la norma richiamata anche dal collega, l'articolo 238 bis parla di Sentenze irrevocabile, tale è però sarà necessario attendere la completezza con la sua completa motivazione. Comunque chiediamo che vengano adottate le previsioni del 238 bis Codice di Procedura Penale, quando la Sentenza è completa. Sulla sospensione dei termini ci rimettiamo alla Corte.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla

Vedova: Io mi associo a quanto esposto dagli altri difensori.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Signor

Presidente, sulla sospensione dei termini ovviamente ci associamo alle richieste della Procura Generale. Nonostante la neve arriviamo da Roma dopo la discussione del ricorso per Rudy Guede come Parti Civili, ho una certificazione anche io che attesta l'esito del ricorso, come dice la lettera del 238 bis le Sentenze di primo grado e secondo grado possono essere nel frattempo acquisite perché sono evidentemente passate in giudicato. Quando la Corte di Cassazione depositerà la motivazione della propria Sentenza di ieri l'altro alle ore 19:00 circa potremo acquisire anche quelle. Quindi mi associo assolutamente alla richiesta del Procuratore Generale e chiedo anche la produzione di questo documento, in copia conforme, della Cancelleria Prima Sezione Penale che attesta l'esito del rigetto del ricorso.

Il difensore della Parte Civile Lumumba, Avvocato Pacelli:

Questa Parte Civile si associa alle richieste dell'accusa pubblica e privata.

Il difensore della Parte Civile Tattanelli, Avvocato Magnini:
Anche io mi associo.

Il Procuratore Generale, Dottor Costagliola: Il documento del passaggio in giudicato della Sentenza lo allego.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Chiedo cortesemente di poter visionare questi documenti.

A questo punto la Corte d'Assise d'Appello si riserva e si ritira in camera di consiglio per decidere sulle richieste del Procuratore Generale.

La Corte d'Assise d'Appello, rientrata in aula di udienza, a scioglimento della riserva prima formulata, ha deciso di emettere la seguente

ORDINANZA

Sulle richieste del Procuratore Generale,
sentite le parti,
ritenuta la fondatezza di tali richieste,

visto l'articolo 238 bis Codice di Procedura Penale autorizza il deposito delle Sentenze di primo e secondo grado del procedimento a carico di Rudy Hermann Guede, nonché del dispositivo della pronuncia della Cassazione e relativa certificazione;

visto l'articolo 304 Codice di Procedura Penale, primo comma lettera c, dichiara sospesi i termini della custodia cautelare in danno degli imputati per il periodo compreso fra la pronuncia della Sentenza di primo grado ed il deposito della motivazione.

Il Procuratore Generale, Dottor Costagliola: Deposito le due Sentenze in copia autentica e passo alla mia

discussione. Nella scorsa udienza gli appellanti hanno esaminato tutta una serie di motivi degli appelli proposti, alcuni hanno riguardato le questioni preliminari altri hanno riguardato altre questioni che pur non essendo preliminari erano diciamo pregiudiziali per certi versi rispetto al processo in corso. Hanno però esaminato anche i motivi di appello nei confronti di alcune ordinanze della Corte d'Assise di primo grado. Io voglio premettere che mi occuperò di una questione pregiudiziale prima di esaminare o di dare il parere per quanto riguarda le richieste di rinnovazione del dibattimento e mi occuperò anche dei motivi di appello nei confronti dell'ordinanza della Corte d'Assise del 16 gennaio 2009.

Esaminiamo il primo motivo che deve essere in questa sede considerato più che preliminare pregiudiziale rispetto alle questioni preliminari attinenti la rinnovazione del dibattimento perché è un motivo che riguarda la nullità della Sentenza prospettata dai difensori degli imputati. Hanno sostenuto gli appellanti che la Sentenza di condanna che ha accertato l'uso da parte degli assassini di due coltelli anziché di uno solo, poiché ha violato il principio di correlazione tra l'accusa e la condanna, infatti era stato contestato nel capo di imputazione che era stato usato solo il coltello sequestrato nella casa di Sollecito, secondo gli appellanti deve essere conseguentemente annullata la Sentenza in applicazione degli articoli 521, 522 e 604 del Codice di Procedura Penale. Sostengono ancora gli appellanti che quando tale circostanza è emersa nell'istruzione dibattimentale il Pubblico Ministero avrebbe dovuto procedere a contestare la diversità del fatto ai sensi dall'articolo 516 e seguenti del Codice di Procedura Penale, la pretesa nullità sarebbe nel fatto che la diversità riscontrabile tra il capo di imputazione e la Sentenza di condanna non

può essere considerato come un aspetto marginale del processo, posto che l'intera ricostruzione accusatoria e il dibattimento erano stati incentrati proprio sull'unicità dell'arma del delitto. La giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sul punto ha affermato con una pluralità di Sentenze, aventi un unico indirizzo, che il principio di correlazione tra l'accusa e la decisione non va inteso in senso meccanicistico e formale ma in funzione della finalità cui è ispirato che è quella di tutelare il diritto di difesa. La verifica di osservanza di detto principio non può quindi esaurirsi in un mero confronto letterale tra l'imputazione contestata e la Sentenza ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché non può invocarsi la violazione dall'articolo 521 e 516 del Codice di Procedura Penale quando la Sentenza si riferisce, come nel caso nostro, a tutte quelle attività istruttorie compiute in contraddittorio da cui emerge che l'imputato ha avuto modo di difendersi anche da questa circostanza. Per altro, in concreto, non può non rilevarsi che il secondo coltello ha avuto un ruolo del tutto marginale nella decisione di condanna, essendo stato l'utilizzo di questo secondo coltello irrilevante nella dinamica omicidiaria. Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, dice sempre la Cassazione, nei suoi elementi essenziali nella fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad una incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce allora sì un reale pregiudizio dei diritti della difesa. L'immutazione del fatto in rilievo ai fini della eventuale applicabilità dall'articolo 521 è solo quella che modifica radicalmente la struttura della

contestazione e mi riferisco in particolare al fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato in modo tale che l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsi. È di tutta evidenza che non può parlarsi di mutazione del fatto quando, come nel caso di specie, il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta che restano marginali alla dinamica omicidiaria, contrassegnata invece dalla connessione finalistica tra azione ed evento che in questo caso l'evento è la morte di Meredith. Come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza di legittimità quindi l'indagine rivolta alla modifica del fatto contestato non va limitata al mero confronto letterale perché la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto di imputazione. Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la Sentenza hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e quindi il pieno esercizio del diritto di difesa. Tali norme, come detto prima, non debbono essere interpretate in modo rigoroso e non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare in concreto l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, ammesso che il mero e pedissequo confronto letterale tra fatto contestato nel capo di imputazione e fatto ritenuto lasciasse qualche perplessità, gli

imputati erano perfettamente a conoscenza del contenuto degli accertamenti medico legali dai quali risultava che una delle due ferite inferte alla vittima, per altro non mortale, era stata provocata da un coltello diverso da quello indicato nel capo di imputazione. Su tale circostanza si sono soffermati tutti i consulenti degli imputati nelle dichiarazioni rese in dibattimento quindi gli imputati sono stati perfettamente a conoscenza del fatto e hanno potuto sviluppare per tanto le loro difese ritenute più opportune. Il motivo di annullamento ex articolo 522 della Sentenza di primo grado va conseguentemente, a mio giudizio, rigettato dalla Corte d'Assise d'Appello.

Dicevo che c'è un altro motivo che ancora non attiene alle questioni preliminari di cui si è discusso la volta scorsa, ed è l'impugnazione dell'ordinanza 16 gennaio 2009, di rigetto della richiesta di dichiarare la nullità dell'interrogatorio dell'imputato Sollecito nel corso dell'udienza di convalida del fermo. Sostengono i difensori che sarebbero state commesse in quella sede due irregolarità, la prima consiste nell'aver il Pubblico Ministero impedito il colloquio del Sollecito con il proprio difensore senza comunicare al difensore il decreto di cui all'articolo 104 del Codice di Procedura Penale e la seconda si sarebbe sostanziata nell'aver il Pubblico Ministero ommesso il deposito degli atti di indagine prima dell'interrogatorio. Prima di trattare le motivazioni dell'impugnazione appare opportuno osservare che la suddetta impugnazione non può ritenersi oggetto di una questione preliminare al giudizio di appello, attenendo invece alla presunta legittimità della misura cautelare applicata all'imputato. Questa presunta illegittimità può essere trattata in qualsiasi momento in modo assolutamente autonomo dai motivi di appello. Avendo comunque la

difesa affrontato e discusso di questo argomento ritengo che sia il caso di rispondere alle osservazioni. Ricordo alla Corte che queste stesse eccezioni sono state prospettate dai difensori sia al GIP nel corso dell'interrogatorio che al Giudice dell'udienza preliminare, entrambi con motivazioni simili a quelle della Corte d'Assise hanno rigettato le istanze. Questo Procuratore Generale condivide senza riserve i provvedimenti di rigetto dei Giudici che si sono pronunciati sull'argomento essendo le motivazioni fondate su una interpretazione giuridica corretta e ineccepibile. Esaminiamo comunque le prospettate violazioni, la prima: la mancata comunicazione del decreto di differimento dei colloqui ex articolo 104. Sul punto va premesso che la Corte d'Assise non ha sostenuto la legittimità della decisione del Pubblico Ministero ma, pur avendone rilevata la inesistenza ovvero la irregolarità, per mancanza di motivazione dell'ordine impartito dal Pubblico Ministero attraverso la Polizia Giudiziaria, ha rilevato l'intempestività della eccezione dal momento che la conseguente nullità andava inquadrata tra quelle relative di cui all'articolo 181 del Codice di Procedura Penale e doveva, ai sensi dell'articolo 182 comma secondo del Codice di rito, essere dedotta a pena di decadenza prima del compimento dell'atto di cui oggi si chiede la nullità. Dalla lettura della trascrizione dell'interrogatorio emerge che dopo avere acquisito la disponibilità del Sollecito a rendere interrogatorio, il Giudice insistendo sull'opportunità di chiarirgli quali elementi esistessero a suo carico fece cenno al piumone trovato nella stanza della vittima e l'indagato fece presente di non aver toccato alcun piumone. Il difensore a proposito delle fotografie che venivano esibite al fermato chiese a quando risalissero i rilievi e le

relazioni e se ne esistessero di ulteriori rispetto alla prima già riconosciuta, ne derivò una serie di osservazioni sul momento delle relative acquisizioni e da ultimo il richiamo del difensore alla presunta violazione dell'articolo 104 del Codice di Procedura Penale. Solo in quel momento l'eccezione venne prospettata, quando l'interrogatorio era già iniziato da un pezzo, il riscontro di quanto affermato è contenuto a pagina 5 delle trascrizioni dell'interrogatorio, il riferimento nella dichiarazione del difensore al termine "preliminarmente" usato prima di sollevare l'eccezione non può valere a trasformare in preliminare ciò che non lo è, perché l'interrogatorio era già iniziato da un pezzo. Come ha acutamente osservato il GUP, il difensore non ritenne di spiegare l'eccezione prima di dare corso all'interrogatorio bensì prima di darvi seguito evidentemente ben sapendo che si doveva semmai proseguire non già iniziare l'attività processuale di cui oggi si chiede l'annullamento. Essendo stata quindi l'eccezione proposta non tempestivamente non può che confermarsi sul punto la decisione di dichiarare la piena legittimità dell'interrogatorio reso dell'imputato Sollecito nell'udienza di convalida del fermo.

Secondo punto in base al quale si chiede l'annullamento dell'interrogatorio e tutti gli atti conseguenti la detenzione di Sollecito, l'omesso deposito degli atti di indagine prima dell'interrogatorio. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi esaminando questo ulteriore profilo delle eccezioni difensive, l'interpretazione della Corte d'Assise che aveva fatto rilevare la previsione del deposito degli atti prima dell'interrogatorio è cosa riservata all'interrogatorio che si assume nelle forme dell'articolo 294, secondo la previsione dall'articolo 293 comma tre del Codice di Procedura Penale, doveva ritenersi corretta prima della

decisione delle Sezioni Unite della Cassazione. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato che il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare. Il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale, a regime intermedio, dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente impugnato l'ordinanza con la quale il Giudice, disattendendo l'eccezione di nullità dell'interrogatorio tempestivamente sollevata in sede di udienza di convalida, aveva provveduto a convalidare il fermo. Le Sezioni Unite della Cassazione pur avendo affermato con la Sentenza citata che non può essere negato al difensore il diritto di accesso agli atti di indagine prima dell'udienza di convalida del fermo e dell'arresto, ben consapevoli degli effetti stravolgenti della decisione sulle situazioni di legittimità degli arresti e dei fermi precedenti a tale decisione hanno statuito che la nullità dell'udienza consegue solo al diniego di accesso agli atti tempestivamente eccepita nell'udienza di convalida. Nel caso che ci occupa non c'è stato alcun diniego di accesso agli atti di indagine perché è mancata la richiesta del difensore, ci troviamo di fronte a una situazione che oggi non è più tutelabile. Anche sotto tale profilo l'eccezione come formulata appare infondata per cui il Procuratore Generale chiede il rigetto della suddetta impugnazione.

Passiamo ora al merito delle richieste preliminari e in particolare alle rinnovazioni, alla pluralità di rinnovazioni del dibattimento che sono state chieste

dagli appellanti. Gli appellanti ritenendo insufficiente l'istruttoria dibattimentale della Corte d'Assise di Perugia, hanno preliminarmente chiesto la rinnovazione del dibattimento. Su questo punto questo Procuratore Generale ritiene opportuno svolgere alcune riflessioni dettate dall'assoluta particolarità della questione che involge due specifiche problematiche: la tipologia dei casi previsti dall'articolo 603 del Codice di Procedura Penale in materia di rinnovazione del dibattimento e le caratteristiche necessarie della prova da acquisire. Il nuovo Codice di Procedura Penale prevede in via generale che la prova si forma nel dibattimento di primo grado e che il processo di appello è normalmente destinato solo a una rivalutazione giuridica e fattuale della correttezza della decisione del Giudice di primo grado in rapporto alle doglianze prospettate con i motivi di appello. L'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello ha carattere eccezionale ed è stato subordinato dal legislatore al verificarsi di specifiche condizioni. Secondo un incontrastato principio enunciato dalla Suprema Corte nei primi anni '90 esiste una presunzione relativa di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado e l'esigenza di nuove indagini diminuisce con il procedere dell'accertamento verso la decisione definitiva. Alla rinnovazione dell'istruzione probatoria può farsi ricorso di regola solo quando il Giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. L'istituto della rinnovazione secondo la giurisprudenza di legittimità nasce dalla necessità di porre riparo alla violazione del diritto alla prova non esercitato non per inerzia colpevole ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal Giudice di primo

grado. In tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa all'esclusivo potere discrezionale del Giudice. In effetti nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prevista dall'articolo 603, comma primo, del Codice di Procedura Penale è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione, come dicevamo, del Giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione dell'istruttoria. La norma in esame, oltre a prevedere una ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, quella prevista dal terzo comma, che è completamente rimessa alla discrezionalità del Giudice che la ritenga assolutamente necessaria, disciplina nei primi due commi due distinte ipotesi di rinnovazione del dibattimento: nel primo comma si dispone che il Giudice disponga la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e attribuendogli, invece nel secondo comma, nel caso di prove nuove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495, comma primo, Codice di rito. In conseguenza di tale doppio richiamo che nel caso previsto dall'articolo 603 comma secondo del Codice di Procedura Penale il Giudice in presenza di una istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento con il solo limite costituito dalle ipotesi richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. In sostanza escludendo le prove del tutto incongruenti rispetto al tema decidendum e quelle che mirano a provare un fatto del tutto pacifico e incontrovertibile. La giurisprudenza ha poi meglio definito il concetto di prova nuova, secondo la dizione

dell'articolo 603 del nostro Codice di rito, con la Sentenza numero 5177 del 1994 la Prima Sezione della Suprema Corte ha precisato che nel concetto di prova nuova deve comprendersi pure quella esistente al momento del giudizio e già versata in atti ma non valutata dal Giudice anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Per altro, diversamente dall'articolo 630 dello stesso Codice di rito che disciplina i casi di revisione, l'articolo 603 reca una diversità di previsione a seconda che si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ipotesi questa contemplata dal secondo comma dall'articolo 603 ovvero di prove emerse in un contesto temporale e fenomenico diverso, ipotesi considerata invece dal primo comma, ossia di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e a questo dunque preesistenti o concomitanti o comunque già note all'interessato prima di tale momento. Con la Sentenza numero 230 del 9 novembre 2006 la Terza Sezione della Cassazione ha ribadito che per prova nuova si intende non solo quella sorta dopo il giudizio di primo grado ma anche quella preesistente che le parti, senza loro colpa, hanno scoperto dopo ma ha anche precisato che non possono considerarsi prove nuove, ai sensi di tale comma, quelle che le parti con l'ordinaria diligenza avrebbero potuto conoscere e allegare in primo grado. Il maggiore rigore richiesto per elementi di conoscenza non propriamente sopravvenuti si giustifica con la connotazione funzionale del giudizio di appello, concepito come dicevamo dal legislatore come fase di controllo più che come vero e proprio giudizio di secondo grado. La valutazione della novità della prova nel senso voluto dal comma secondo dall'articolo 603 del Codice di Procedura Penale, implicando accertamenti fattuali, è rimessa al Giudice del merito la cui

decisione, se congruamente motivate, si sottrae al sindacato di legittimità. In virtù della connotazione funzionale riconosciuta al giudizio di appello, il Codice di rito ha previsto con la disposizione del primo comma dell'articolo citato che il Giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo ove non ritenga di essere in grado di decidere mentre con quella del secondo comma deve disporre la rinnovazione osservati i soli limiti previsti dall'articolo 495 comma primo del Codice di Procedura Penale. Il carattere del tutto eccezionale attribuito dal nostro legislatore alla rinnovazione del dibattimento è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che la presunzione di completezza dell'indagine probatoria del giudizio di primo grado è in assoluta sintonia con il principio secondo cui l'assunzione delle prove è rimessa, salvo rarissime eccezioni alla piena disponibilità delle parti. In omaggio a questo principio della presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale la Terza Sezione della Cassazione con la Sentenza numero 24249 del 7 aprile 2010, confermando un indirizzo seguito sin dal 2000, iniziato con la Sentenza 8891 del 2000, ha affermato che il Giudice di appello pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta di rinnovazione del dibattimento è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda, la ragione di una tale scelta si fonda sul principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, cui consegue che il Giudice di appello deve dar conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale quando matura la convinzione di non poter decidere allo stato degli atti. Tale obbligo non sussiste nell'ipotesi di rigetto, in quanto in tal caso la motivazione potrà essere implicita o desumibile dalla stessa struttura

argomentativa della Sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione della responsabilità.

Passiamo ora ad esaminare le caratteristiche necessarie della prova da acquisire ai sensi del secondo comma dell'articolo 603, in particolare la rilevanza e l'utilità. Prima di affrontare il caso concreto delle prove sottoposte al vaglio di questa Corte per l'acquisizione, ritengo essenziale indirizzare la riflessione sul richiamo operato dal secondo comma dall'articolo 603 all'articolo 190 del Codice di Procedura Penale, tale richiamo chiarisce che non è affatto obbligatorio per il Giudice di appello ammettere una prova per il solo fatto che essa è sopravvenuta alla decisione di primo grado, occorre invece che la prova richiesta sia priva di quei connotati negativi che l'articolo 190 del nostro Codice di rito indica come ostativi all'ammissione di una prova richiesta dalle parti. Il legislatore ha preferito indicare in negativo le caratteristiche che la prova non deve possedere facendo riferimento ai concetti di superfluità e di rilevanza, se volessimo quindi indicare le caratteristiche positive richieste dall'articolo 190 per l'ammissione della prova dobbiamo indicarli in termini di rilevanza contrapposta all'irrilevanza e di utilità ai fini della decisione in contrapposizione con la superfluità. Ha affermato la Cassazione che il richiamo ai soli limiti previsti dall'articolo 495 comma primo del Codice di Procedura Penale e quindi alla regola generale dall'articolo 190 del Codice di rito, introduce il concetto dell'utilità processuale, profilo sotto il quale deve essere vagliata dal Giudice di appello l'assunzione delle prove nuove. Tale concetto per altro è stato richiamato anche dalla Sezione Sesta della Cassazione che nella Sentenza 29137 del 2004 ha

contestato l'interpretazione del disposto del secondo comma secondo cui la norma non lascerebbe spazio ad alcuna discrezionalità quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado salvo il limite della manifesta superfluità o irrilevanza. Hanno infatti affermato i Giudici di legittimità che il potere discrezionale del Giudice di appello si atteggia in modo essenzialmente diverso nelle due distinte ipotesi previste dall'articolo 630 poiché nella seconda ipotesi la rinnovazione del dibattimento non è subordinata alla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti ma in tale ipotesi il Giudice è tenuto comunque a delibare l'utilità e la rilevanza della prova richiesta e deve escludere la rinnovazione quando l'apprezzamento sul punto sia negativo anche nel caso in cui la prova stessa si assume sopravvenuta al giudizio di primo grado. Interpretato in questo modo il precetto dall'articolo 603, la discrezionalità riconosciuta dal Giudice del gravame si connota dalla finalità di perseguire l'interesse ad un accertamento dell'ipotesi accusatoria in modo tendenzialmente completo e introducendo un parziale contraddittorio nel giudizio di appello si da dar luogo al metodo dialettico posto a base della verifica giudiziaria dell'imputazione.

Chiariti così in linea generale i principi dell'articolo 603 cerchiamo di calare nella nostra realtà processuale dei motivi di appello questi principi. Fatte queste premesse di ordine interpretativo della norma e disciplina dell'istituto della rinnovazione del dibattimento, questo Procuratore Generale deve innanzi tutto precisare quale sia a suo giudizio l'inquadramento da attribuire alla pluralità di prove richieste dagli appellanti. Senza alcun dubbio rientrano nella previsione del primo comma dell'articolo 603 del Codice di Procedura Penale

tutti gli accertamenti tecnici da eseguire con l'affidamento di un incarico peritale, perizia medico legale, perizia audiometrica, perizia tecnica sulla simulazione del furto, perizia genetica sulla federa, sul coltello e sul gancetto del reggiseno, perizia informatica sul PC portatile dell'imputato Sollecito. Rientrano nella stessa previsione del primo comma dell'articolo 603, a giudizio di questo Procuratore Generale, anche l'audizione di Mandarinò Mauro, Ciasullo Arturo, Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano, Ini Rosa, Pucciarini Rita e Brughini Giorgio, tutti chiamati a deporre sulla circostanza secondo cui la notte dell'omicidio gli autobus navetta che accompagnavano i ragazzi alle discoteche fuori città non hanno funzionato e pertanto non sono partite da Piazza Grimana verso la mezzanotte, come avviene invece nelle altre sere. In vero, seguendo l'incontrastata interpretazione dei Giudici di legittimità i fatti sui quali queste persone sono chiamate a deporre non possono definirsi fatti nuovi o sopravvenuti ma preesistenti al giudizio di primo grado e gli appellanti non hanno dimostrato di non aver potuto provare in primo grado per cause indipendenti dalla loro volontà quei fatti che invece chiedono di provare con testi e con la produzione di documenti nel giudizio di appello. Nessun rilievo assume a tal fine il fatto che le dichiarazioni di alcuni degli indicati testi siano state assunte ai sensi dell'articolo 391 bis, indagini difensive, solo il 24 marzo e l'8 aprile 2010 cioè dopo la Sentenza di primo grado poiché il primo momento utile per l'esecuzione dell'accertamento era già il 4 aprile 2009, giorno successivo a quello in cui ha deposto il teste Curatolo Antonio la cui testimonianza mirano a contrastare. Tale testimonianza per altro è precedente di oltre sei mesi la chiusura dell'istruttoria dibattimentale dinanzi alla

Corte d'Assise di Perugia che con ordinanza del 9 aprile 2009 ha rigettato le richieste istruttorie delle difese degli imputati tra le quali non figurano quelle richieste con l'atto di appello. Ci si riporta sul punto in esame al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la Sentenza numero 230 del 9 novembre 2006 relativo all'obbligo di ordinaria diligenza delle parti che propongono la rinnovazione del dibattimento. La Corte d'Assise d'Appello dovrà pronunciarsi sull'istanza di escussione dei testi innanzi indicati così come sull'acquisizione dell'attestazione della Società Autori ed Editori, a firma Arturo Ciasullo e di quello della s.r.l. Ini Umbria Bus, solo ove riterrà di non poter decidere allo stato degli atti.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quello che attiene le richieste di escussione dei testi Alessi Mario Giuseppe, Trinca Ciprian, Castelluccio Marco e De Cesare Antonio. Come ha riferito Alessi, in data 20 febbraio 2010 nel corso delle dichiarazioni rese ai difensori dell'imputato ai sensi dall'articolo 391 bis del Codice di Procedura Penale, egli unitamente agli altri tre detenuti, Trinca Ciprian, Castelluccio Marco e De Cesare Antonio è venuto a conoscenza di circostanze nuove riguardanti l'omicidio di Meredith Kercher, riferitegli in via confidenziale da Rudy Hermann Guede, e ha dichiarato la propria disponibilità a testimoniare. L'Alessi per altro sarebbe in possesso di un documento memoriale sottoscritto dal De Cesare, dal Castelluccio e dal Trinca, attualmente in possesso del suo difensore, l'Avvocato Laura Ferraboschi, di cui gli appellanti chiedono l'acquisizione agli atti del processo. In relazione a tali ultime richieste per quello che attiene l'audizione dei testi, vertendosi ai sensi dall'articolo 603 secondo comma Codice di Procedura Penale, in tema di fatti nuovi sopravvenuti alla decisione di primo grado,

deve essere valutata ai fini dell'ammissibilità soltanto la non contrarietà alla legge e la non superfluità e la rilevanza nel giudizio di appello. Considerando che le audizioni attengono ad una diversa ricostruzione dell'omicidio, il Procuratore Generale non si oppone all'audizione né di Alessi né di Trinca né di Castelluccio né di De Cesare. Per quello che attiene l'acquisizione del cosiddetto memoriale in possesso dell'Alessi ritengo che il nostro Codice di Procedura Penale non consenta l'acquisizione ex officio poiché esso non proviene dall'imputato e non è qualificabile come corpo di reato per cui non sono inapplicabili, nel caso di specie, gli articoli 237 e 235 del Codice di rito, trattandosi di documento riproducente dichiarazioni di possibili testimoni, questo potrà essere acquisito al processo solo dopo l'escussione dei testi e con il consenso di tutti i firmatari. In tema di prove nuove va rappresentato alla Corte che i difensori di Amanda Knox hanno proceduto in data 31 marzo 2010, dopo la decisione di primo grado, all'audizione ai sensi dell'articolo 391 bis di Aviello Luciano il quale ha fornito una ricostruzione dell'omicidio di Meredith Kercher diversa da quella della Sentenza di appello e diversa anche da quella desumibile dal verbale di dichiarazioni dell'Alessi. Il Procuratore Generale sulla base delle stesse considerazioni esposte per le richieste relative all'audizione dei firmatari del memoriale non si oppone a che la Corte disponga l'audizione di Aviello Luciano essendo anche tale testimonianza sopravvenuta non superflua e non irrilevante. Premesso che Aviello, detenuto presso l'Istituto Penitenziario di Ivrea, attualmente è sottoposto a indagini da parte della Procura della Repubblica di Perugia per calunnia, ricordo alla Corte che dovrà essere sentito con le modalità previste

dall'articolo 210 Codice di Procedura Penale. Qualora la Corte dovesse accogliere le richieste di audizione dei testi ai quali ho accennato il Procuratore Generale si riserva in ogni caso, in relazione al contenuto delle dichiarazioni che verranno rese in dibattimento, la facoltà di indicare a propria volta altri testimoni sugli stessi fatti, riservandosi di esercitare il diritto alla controprova previsto dagli articoli 468, 495 del Codice di Procedura Penale.

Esaurito così l'esame della tipologia delle richieste avanzate dai difensori, passiamo ad esaminare le singole richieste che i difensori hanno avanzato e che questo Procuratore Generale ritiene rientrino nel primo comma dell'articolo 603 del Codice di Procedura Penale.

Iniziamo con l'audizione dei testi Mandarino Mauro, Ciasullo Arturo, Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano, Ini Rosa, Pucciarelli Rita e Brughini Giorgio, nonché l'acquisizione al dibattimento di documenti relativi al servizio di bus navetta per le discoteche nel giorno primo novembre 2007. A tale richiesta si connette per identità di materia anche quella di riesaminare il teste Curatolo. Le prove richieste dalla difesa dell'imputato Sollecito hanno come obiettivo quello di rendere inattendibili le dichiarazioni del teste Curatolo Antonio che afferma circostanze incompatibili con l'alibi dei due imputati e rende verosimile la loro presenza nella casa di Via della Pergola al momento dell'omicidio. Sostiene l'appellante che la notte nella quale il testimone afferma di aver visto, verso le ore 21:30 gli imputati non era quella del primo novembre ma una antecedente o successiva a tale data. Secondo la difesa la presunta inattendibilità del teste sulla collocazione temporale dell'avvistamento dei due imputati, volgerebbe sulla circostanza che Curatolo avrebbe fatto riferimento, per determinare l'ora in cui

gli imputati hanno lasciato Piazza Grimana, a un episodio avvenuto quella sera: la partenza di autobus per le discoteche fuori Perugia. Va premesso che l'assunto difensivo qualora volesse individuare la data nel 31 ottobre 2007 sarebbe inconciliabile con le risultanze processuali e in particolare con quanto afferma la parte offesa del delitto di calunnia, Diya Lumumba detto Patrick nell'udienza del 3 aprile 2009, secondo cui la notte di Halloween Amanda era al Pub Le Chic dove cercava Patrick e voleva del vino. Lumumba la vede al Pub dopo le 22:00 vestita da gatta. Più difficile pensare che la difesa abbia voluto far riferimento ad una notte o ad una sera successiva a quella del fatto essendo incontestabile che il Curatolo ha sempre fatto riferimento al giorno successivo come il giorno in cui vide la Polizia nelle vicinanze della casa dove era avvenuto l'omicidio. Il Curatolo quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non poteva vedere Amanda né la sera del 31 ottobre 2007 in cui i pullman in Piazza Grimana c'erano perché Amanda stava in un posto diverso come documentato da Lumumba, né successivamente perché il giorno successivo di un'altra ipotesi non poteva essere quello in cui la Polizia arriva alla casa di Via della Pergola. Oltre a questa semplice considerazione già dirimente del dubbio che la difesa intende sollevare, la difesa a giudizio di questo Procuratore Generale, ha con evidente forzatura sopravvalutato un elemento temporale, costituito dalla partenza degli autobus, che non ha mai assunto per il teste un valore rilevante per la collocazione temporale della serata dell'avvistamento degli imputati. Dalla lettura del verbale delle dichiarazioni del Curatolo, rese in data 3 aprile 2009, emerge che il teste ha puntualmente descritto di aver visto verso le ore nove e mezza, le dieci, gli imputati insieme in Piazza Grimana,

in fondo al campo di basket, che discutevano tra loro come due fidanzati. Il Curatolo colloca temporalmente l'episodio la sera precedente al giorno in cui nella stessa piazza, dove è solito intrattenersi, sono arrivati i Carabinieri "a domandarci se avevamo sentito qualcosa o avevamo visto qualcosa". Oltre all'arrivo dei Carabinieri, la circostanza che cattura l'attenzione del teste per il carattere di assoluta novità rispetto alla monotonia delle sue giornate, trascorse prevalentemente sulla panchina della piazza a leggere, è il fatto di aver visto affacciandosi di sotto, vicino all'ingresso di una casa, "un via vai di persone vestite di bianco, la Polizia, i Carabinieri e anche l'ambulanza", queste sono le dichiarazioni proprio del teste. A una precisa domanda del Pubblico Ministero, tralascio i riferimenti, nella relazione scritta ci sono i riferimenti con le pagine del verbale per un fatto di comodità, il teste risponde affermativamente che la mattina dopo aver visto i due ragazzi, la mattina immediatamente dopo, c'è stato un via vai di Polizia, vengono i Carabinieri e lui stesso si affaccia verso verso l'una, l'una e mezza, due e vede tutta la Polizia e i Carabinieri, gente con la tuta bianca. Lo stesso riferimento temporale per l'inquadramento dei fatti che racconta il teste lo utilizza rispondendo a domanda dell'Avvocato Bongiorno che gli chiede: "Lei cosa vide alle 21:30 di quella sera che ci ha descritto?", Antonio Curatolo risponde: "La sera prima che avevo visto i Carabinieri e gli uomini in bianco - così ribadisce e conferma un'altra volta - ho visto i due ragazzi, sembravano due fidanzati, che stavano giù in fondo al campo di basket". Ancora nel prosieguo delle dichiarazioni risponde affermativamente allo stesso difensore che gli chiede testualmente: "E' il giorno dopo al giorno in cui ci sono questi con tute bianche e c'è il delitto?", di identico tenore sono le

risposte del Curatolo alla Parte Civile, Avvocato Maresca, egli risponde affermativamente alla domanda: "Il giorno dopo la visione degli imputati lei si ricorda di aver visto la presenza di Carabinieri e delle persone con le tute bianche?" e risponde ancora affermativamente all'ulteriore domanda: "E' esattamente il giorno dopo rispetto alla in cui ha visto i ragazzi?", il riferimento alla partenza degli autobus navetta non emerge dalle dichiarazioni dibattimentali del teste ma da una contestazione del Pubblico Ministero che rilegge le dichiarazioni sintetiche dal verbale di sommarie informazioni testimoniali di Curatolo, rese durante le indagini preliminari. L'obiettivo del Pubblico Ministero non è quello di fargli ricordare l'accenno fatto in quella sede alla partenza degli autobus, bensì quello di fargli precisare il momento in cui il teste ha visto in Piazza Grimana per la prima volta quella sera i due imputati. L'adesione del teste alla domanda del Pubblico Ministero è sull'ora di arrivo dei ragazzi in piazza, non sulla circostanza della partenza degli autobus che non è stata mai spontaneamente riferita dal teste nella ricostruzione dell'episodio avvenuta in dibattimento. Anche nella pagina 15 del verbale le risposte al Pubblico Ministero che accenna alla partenza degli autobus sono riferite agli orari di arrivo e di partenza dalla piazza degli imputati ma non al fatto in sé della partenza dell'autobus. In una sola occasione il teste ha fatto un accenno alla partenza degli autobus, pagina 25 del verbale, rispondendo alla domanda rivolta dal Presidente della Corte d'Assise del seguente tenore: "Quindi si è girato e non c'erano più?", il Curatolo ha risposto testualmente: "Sì questo verso le undici e mezzo, verso mezzanotte dopo che mi sono alzato e che sono partiti gli autobus", in nessun altro momento dell'esame il teste ha fatto riferimento a tale

circostanza. L'irrilevanza dell'unico riferimento alla partenza degli autobus va anche collegato al fatto che Curatolo è un barbone, che trascorre buona parte della sua giornata in Piazza Grimana e che è abituato da sempre a vedere gli autobus partire la sera verso mezzanotte per le discoteche. Il richiamo alle parti del verbale di audizione del teste Curatolo nell'udienza 3 aprile 2009 pone in evidenza quanto si voglia forzatamente sopravvalutare dagli appellanti la circostanza dell'assenza degli autobus in Piazza Grimana la sera del delitto quando invece per il teste il riferimento temporale della serata non erano affatto gli autobus bensì il fatto che nella giornata successiva era stato scoperto l'omicidio di Meredith. Tale è stata anche la convinzione della Corte che a pagina 70 della Sentenza, con riferimento alle dichiarazioni del Curatolo relative alla sera del primo novembre afferma: "La specificazione tale data appare certa poiché fu la sera immediatamente precedente il giorno in cui, come riferito sempre dal Curatolo, Polizia e Carabinieri cominciarono ad affollare la zona per l'omicidio di Meredith". Se come ha affermato la stessa Corte d'Assise la credibilità del Curatolo relativamente alla data precisa in cui avvistò gli imputati nasce dal fatto che l'indomani fu scoperto il delitto, del tutto irrilevante appaiono i documenti prodotti dagli appellanti e l'audizione dei testi indicati in premessa. Tali elementi di prova sono del tutto superflui non potendo aggiungere nulla agli elementi già in possesso della Corte per vagliare l'attendibilità del teste, si chiede pertanto alla Corte di rigettare la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'audizione di Mandarino Mauro, Ciasullo Arturo, Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano, Ini Rosa, Pucciarini Rita e Brughini Giorgio nonché il riesame del teste Curatolo e

per l'acquisizione dell'attestazione della Società Autori ed Editori a firma Arturo Ciasullo e della s.r.l. Ini Umbria Bus.

Passiamo ad altra richiesta di rinnovazione del dibattimento per la perizia medico legale finalizzata ad accertare l'ora del decesso, l'arma del delitto e la dinamica omicidiaria. La richiesta difensiva appare per certi versi ingiustificabile, oltre a premettere che una perizia medico legale è stata eseguita, in nessun processo per omicidio si è mai vista una quantità così incredibile di medici legali partecipare agli accertamenti medici, esprimere la loro opinione su tutte le questioni oggi oggetto delle richieste degli appellanti. Per rendere l'idea basta ricordare questa pluralità di accertamenti, in origine è stato espletato l'accertamento autoptico ex articolo 360 del Codice di Procedura Penale, svolto dal dottor Lalli con la partecipazione della sola parte offesa perché il procedimento era inizialmente a carico di ignoti che poi è stato esteso agli indagati. Normalmente nei processi per omicidio non si fa altro accertamento medico legale, in questo caso vi è stata invece anche una perizia medico legale svoltasi in sede di incidente probatorio e affidata dal GIP alla dottoressa Anna Aprile, al professor Mario Cingolani e al professor Giancarlo Umani Ronchi, da parte del Pubblico Ministero è stata disposta anche una ulteriore consulenza tecnica ex articolo 359 del Codice di Procedura Penale affidata al professor Mauro Marchionni per gli aspetti relativi alla violenza sessuale, al professor Mauro Bacci per l'accertamento dell'ora della morte e alla dottoressa Vincenza Liviero per stabilire le cause della morte. Gli imputati e le Parti Civili si sono avvalsi di una miriade di consulenti tecnici anche in ambito medico e gli stessi hanno partecipato a tutti gli accertamenti ex articolo

360 e alla perizia. A tale proposito si ricorda che in questo settore la Parte Civile si è avvalsa del professor Gian Aristide Norelli e gli imputati del professor Francesco Introna, del professor Vinci, del professor Carlo Torre e del dottor Patumi. Vi è stata una sovrabbondanza di accertamenti difficilmente riscontrabile in situazioni analoghe, sovrabbondanza di accertamenti che ha riguardato la stessa udienza preliminare nel corso della quale il GUP ha svolto accertamenti decisamente inconsueti per le finalità dell'udienza preliminare stessa che, come sappiamo, è destinata a concludersi con una decisione di indole esclusivamente processuale senza alcuna implicazione di merito sulle indagini. Questa Corte pertanto dispone di tutti gli elementi di valutazione per decidere e non si trova affatto nella impossibilità di decidere perché mancherebbero gli accertamenti richiesti. La stessa Corte di Assise, riconoscendo la sufficienza degli elementi a disposizione della Sentenza ha precisato il motivo per cui erano state disattese tutte le richieste di perizia affermando che non erano necessarie perché l'amplissimo contributo dialettico rinveniente dai consulenti delle parti private, offriva materia in ordine alla quale era possibile prendere posizione senza l'aggiunta di altro. In coerenza con tale affermazione la Corte d'Assise in motivazione ha dedicato ben 81 pagine, da pagina 102 a pagina 183, per la puntuale illustrazione della valutazione di tutte le opinioni espresse dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, degli imputati, della Parte Civile e dei periti d'ufficio in ordine alla determinazione dell'ora del decesso, dell'arma del delitto e della dinamica dell'omicidio. Questo è quello che già potrebbe essere sufficiente per il rigetto dell'istanza ma andando oltre, facciamo sui singoli punti alcune osservazioni.

Sull'epoca della morte: l'appellante si duole della mancata valutazione del contenuto gastrico, osserva l'appellante in proposito che pur essendo stato ammesso dai consulenti tecnici e dai periti che lo stomaco di Meredith fosse pieno e che il transito non fosse iniziato, gli stessi non avevano correlato la triade tempi di digestione gastrica, stress, blocco del transito gastrico sì da pervenire alla individuazione dell'ora della morte. Il Giudice a quo ha preso in considerazione sul punto le osservazioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, professor Mauro Bacci, secondo cui nello stomaco erano stati rinvenuti materiali in avanzato stato digestivo, vi era inoltre un frammento di fungo vicino alla regione precordiale non collocabile nel pasto consumato nel pomeriggio perché era in uno stato conservativo diverso e doveva ritenersi che dell'altro cibo fosse stato assunto dopo il pasto che Meredith consumò con le sue connazionali, nel quale non erano stati consumati i funghi. Il consulente tecnico della Parte Civile Kercher, professor Norelli, ha da parte sua considerato non idoneo a stabilire con certezza lo svuotamento gastrico vista la variabilità dei tempi della digestione sia dal punto di vista fisiologico sia sotto quello riferibile a situazioni contingenti che ne possono modificare concretamente i tempi. L'inidoneità dell'elemento dello svuotamento gastrico ai fini della individuazione del momento della morte è stata riconosciuta anche dal consulente tecnico della difesa, professor Introna, confronta pagina 15 dell'udienza del 20 giugno 2009; analoghe considerazioni sono state fatte tra l'altro anche dal professor Umani Ronchi. La Corte d'Assise ha correttamente valutato anche l'aspetto del contenuto gastrico ai fini della determinazione dell'orario della morte, ha premesso la notazione fondamentale che i tempi della digestione sono

influenzati da molteplici fattori e ha sottolineato che sono stati i periti nominati in sede di incidente probatorio a sottolineare di più l'inaffidabilità di tale criterio e tra essi il più critico verso la decisività del criterio è stato il professor Cingolani, ha sottolineato che il dato duodeno vuoto potrebbe imputarsi ad una non perfetta posizione delle legature che avrebbero consentito lo scivolamento del materiale dal duodeno al tenue. In definitiva, anche alla luce delle dichiarazioni delle amiche di Meredith che consumarono con lei l'ultimo pasto, i vari periti e consulenti hanno concordato sul range compreso tra le venti e le trenta ore dal primo accertamento sul cadavere avvenuto alle 00:50 del 3 novembre 2007. Va sottolineato che anche il dottor Vinci, consulente tecnico dell'imputato Sollecito all'udienza del 26 novembre 2007 si è dichiarato d'accordo su tale criterio, Meredith Kercher è morta tra le 21:00 del primo novembre, orario in cui la ragazza era ancora in vita perché rincasò in Via della Pergola, e le 04:50 del 2 novembre, range che va ulteriormente ridotto sulla base delle dichiarazioni testimoniali della Capezzali e dell'altra sua vicina di casa. Non vero quindi che non sia stato valutato il contenuto gastrico e che per questo che debba essere rinnovata l'istruzione dibattimentale con l'ennesima perizia medico legale, la Corte ha una sovrabbondanza di elementi anche su tale punto e può decidere di conseguenza.

Secondo elemento: la compatibilità del coltello in sequestro con la lesività da punta e da taglio, riscontrabile al collo della vittima. Anche su tale punto gli appellanti chiedono una perizia medico legale perché i consulenti della Procura e i periti avrebbero omesso di valutare o avrebbe comunque sottovalutato una serie di dati biologici rilevabili e bene esaminabili sulle

rappresentanze iconografiche della regione cervicale sinistra di Meredith. Avrebbero erroneamente valutato il rapporto tra le ferite da punta e taglio e i relativi tramiti, e quelle del coltello in sequestro. Sostiene la difesa che se i periti avessero correttamente valutato le risultanze avrebbero dovuto concludere per l'incompatibilità tra l'arma e la morfologia delle ferite da punta e da taglio e i loro tramiti. I periti hanno espresso un giudizio di non incompatibilità estendendo tale giudizio a qualsiasi strumento da punta e da taglio, malgrado i consulenti tecnici della difesa avessero sostenuto che vi era questa discrepanza. I periti hanno concluso per la non incompatibilità sulla base del rapporto dinamico tagliente i tessuti, basta guardare le pagine 48 e 56 della perizia. Secondo l'appellante Sollecito il coltello sarebbe incompatibile ma residuando un contrasto di conclusioni tra quelle del consulente della difesa, professor Introna, e quella del consulente della Procura, tale contrasto renderebbe indispensabile la rinnovazione del dibattimento con una ulteriore perizia. Anche in questo caso può affermarsi che la Corte dispone di tutti gli elementi per decidere, non vi è bisogno d'altra parte di una rinnovazione del dibattimento per definire in termini percentuali l'orario della morte di Meredith, per analizzare la compatibilità dello strumento sequestrato con la lesività al collo di Meredith e per esaminare il filmato dell'autopsia ai fini di verificare i tramiti. Agli atti c'è tutto, anzi in materia medico legale vi è decisamente, come dicevamo prima, una sovrabbondanza di elementi che non giustifica la rinnovazione del dibattimento per l'esecuzione di una ulteriore e inutile perizia.

Hanno chiesto gli appellanti anche una perizia audiometrica al fine di valutare l'attendibilità della teste Nara

Capezzali. La difesa di Sollecito ha chiesto questa perizia audiometrica volta a contrastare la testimonianza della Capezzali, la teste che ha raccontato sin dall'inizio delle indagini di avere udito la notte del delitto un urlo agghiacciante di donna, provenire dalla casa di Via della Pergola, seguito da uno scalpiccio di passi che correivano sulle scale metalliche del garage di Via della Pergola e che salgono all'altezza di Via Pinturicchio e vie attigue, e successivamente da un analogo scalpiccio sulla ghiaia e sulle foglie morte della piazzola antistante l'abitazione della ragazza. Secondo la difesa la Capezzali non avrebbe potuto udire il grido agghiacciante che l'aveva tanto turbata da spingerla alla commozione perfino nel corso dell'istruzione dibattimentale, perché le finestre dell'appartamento della donna avevano i doppi vetri, secondo la difesa la signora sarebbe inattendibile anche per pretese contraddizioni riscontrabili nelle sue dichiarazioni. La presenza di doppi vetri sarebbe l'elemento decisivo però per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con la perizia audiometrica. Dimentica l'appellante però che le dichiarazioni della Capezzali sono confermate da quelle della studentesse Dramis Olga e Maria Ilaria e dalla giovane maestra Monacchia Antonella, tutte vicine di casa della Capezzali. Come ha già sinteticamente affermato la Corte d'Assise nell'ordinanza del 9 ottobre 2009 non potrebbero in nessun modo essere riprodotte le condizioni esistenti la sera del delitto, sia con riferimento alla rumorosità di fondo dei luoghi dove si è consumato il delitto, sia con riferimento alla profondità e alla potenza dell'urlo della povera Meredith. La perizia audiometrica richiesta si fonderebbe su dati del tutto opinabili e soggettivi perché bisognerebbe immaginarsi un grido di una

intensità del tutto sconosciuta e non vi sarebbe alcuna possibilità di riscontrarne la potenza e la profondità così da affermare con assoluta certezza che se l'urlo avesse avuto alcune caratteristiche la teste non avrebbe potuto sentirlo mentre se ne avesse avute altre, se fosse stato più forte la Capezzali avrebbe potuto sentirlo malgrado i doppi vetri. Si sa solo che l'urlo fu lancinante e disperato e che la Capezzali ne è rimasta ancora turbata. Si sa anche che un urlo analogo fu udito dalla Monacchia e che le due sorelle Dramis udirono dei passi di corsa nella via che si trova sotto la loro casa da cui si accede alle scalette metalliche del parcheggio di Via della Pergola. Non potrebbero mai e poi mai essere riprodotte le esatte condizioni esistenti nel momento in cui la Capezzali si alzò quella sera per recarsi al bagno e udì l'urlo. La difesa richiedente è ben consapevole dell'impossibilità di riprodurre le condizioni esistenti la sera del delitto ma in mancanza di seri e sostenibili elementi di contrasto nella testimonianza della Capezzali sfavorevoli al proprio assistito, spera con una perizia avventata di ottenere l'effetto desiderato cioè affermare che la Capezzali non poteva avere udito il grido lanciato in punto di morte dalla giovane ragazza inglese, ancora una volta la Corte ha tutti gli elementi per decidere secondo il proprio libero convincimento e per valutare l'attendibilità del teste senza affidarsi ad accertamenti tecnici di dubbia validità. Se la difesa ritiene la capezzali sia teste inattendibile dovrà provarne l'inattendibilità nel merito, questo Procuratore Generale invece ritiene che la teste è attendibilissima. Anche la richiesta di rinnovare il dibattimento per fare espletare una perizia audiometrica è superflua e deve essere rigettata.

Punto quarto: perizia tecnica sulla simulazione del furto e

sulla effrazione del balcone della stanza di Filomena Romanelli. Con i motivi nuovi presentati dalla difesa dell'imputato Sollecito è stata anche richiesta la nomina di un perito che previa misurazione delle dimensioni del davanzale esterno e previa verifica della localizzazione dei vetri rinvenuti all'interno della stanza di Filomena Romanelli, verificarsi quale possa essere la ricostruzione della dinamica più aderente ai dati fattuali. La richiesta dell'accertamento tecnico in questione non rappresenta una novità per la difesa di Sollecito dal momento che già nel corso del dibattimento di primo grado era stata prodotta una consulenza di parte le cui conclusioni avrebbero dovuto smentire l'ipotesi della simulazione del tentativo di furto con effrazione nella camera dell'appartamento di Via della Pergola, abitata da Romanelli Filomena. La teoria dell'effettiva effrazione dall'esterno, sostenuta dai difensori degli imputati per attribuire l'omicidio della Kercher in via esclusiva a Rudy Hermann Guede è già stata oggetto di una consulenza tecnica di parte redatta dal Maresciallo Francesco Pasquale, il consulente è stato sentito all'udienza del 3 luglio 2009, ha cercato di difendere l'ipotesi del getto della pietra dall'esterno, pur avendo ammesso di avere tratto le sue conclusioni da un presupposto smentito dalle foto scattate al sopraggiungere della Polizia, ma soprattutto da tutte le risultanze dibattimentali, e cioè tenendo presente che le persiane che si affacciano all'esterno fossero completamente aperte cioè addossate alla parete del lato settentrionale della casa, quello su cui dava la finestra della camera della Romanelli. Se si riprendono le dichiarazioni del consulente tecnico all'udienza del 3 luglio 2009 si rimane sinceramente perplessi per il fatto che tutte le ipotesi e le relative sperimentazioni elaborate dal consulente davano

per scontato che le persiane esterne della finestra della Romanelli fossero completamente aperte. All'osservazione del Pubblico Ministero come mai non fossero raffigurate le persiane nella consulenza tecnica sul lancio della pietra il Maresciallo Pasquale ha confessato candidamente: "Non abbiamo per una, diciamo per una comodità di ripresa", all'ulteriore domanda se una delle persiane forzasse o non si potesse chiudere il C.T. di parte Sollecito ha risposto: "Ma questo particolare sinceramente non lo so". Nel corso dell'audizione il Presidente della Corte ha chiesto al C.T. dove avesse messo le persiane e il Maresciallo ha risposto: "No no io non le ho messe perché, non le ho messe perché appunto nella sperimentazione mi interessava l'impatto del sasso sul vetro" e ancora: "Cioè io non l'ho considerata la persiana in questo caso". Al Presidente che continuava a chiedere particolari la posizione del C.T. è stata irremovibile perché il teste ha affermato: "Le persiane per me nella sperimentazione non esistevano". Non è mutato l'atteggiamento del consulente neppure dinanzi alle domande del difensore dell'imputato Sollecito, il quale pur di aprire uno spiraglio di possibilità alla ricostruzione difensiva ha chiesto: "Se fosse stata una, l'ipotesi è questa, non 180 gradi ma una angolatura diversa, 100, 120 gradi, quindi un semi aperto ma tale comunque da permettere l'entrata della pietra? Lei ha considerato questa ipotesi?", è stato tutto vano il tentativo del difensore perché il Maresciallo Pasquale ha troncato bruscamente e inesorabilmente le speranze del difensore affermando: "Cioè io ripeto la persiana non l'ho considerata e pertanto l'ho considerata completamente aperta". Il C.T. è stato categorico, inesorabile nella sua analisi, ha presupposto che le persiane fossero completamente aperte e a contatto con

la parete, non ha neppure ipotizzato che potessero essere state chiuse o accostate. Le persiane vengono completamente aperte invece dagli attuali appellanti quando tornati sul posto hanno dovuto simulare il tentato furto, il vetro viene rotto dall'interno, oppure il Sollecito dopo aver completamente aperto le persiane ha lanciato dall'esterno la pietra ritrovava nell'interno della stanza di Filomena Romanelli. Nelle affermazioni difensive si accenna invece alla posizione semi aperta delle persiane perché in tale condizione furono trovate dalla Polizia che non è affatto quella in cui la Romanelli le lasciò al momento della partenza, cioè nella tarda serata del 31 ottobre. Le persiane per di più che non si accostavano perfettamente presentavano un piccolo spazio vuoto non perpendicolare al lancio della pietra ma deviato verso destra per chi si trovasse proprio dietro la ringhiera di legno posta all'esterno della casa e costituente l'unica possibilità di lancio di una pietra per rompere il vetro, perché posto su un terrapieno alla stessa altezza della finestra. Come si può osservare dalle foto che riproducono le condizioni delle persiane al momento del sopraggiungere della Polizia, infatti la persiana destra guardando verso la casa era spostata più indietro dell'altra e lo sconosciuto tiratore avrebbe avuto quindi uno spazio più ridotto dato il diverso livello di apertura delle due persiane. È pressoché impossibile che attraverso una apertura orientata verso destra potesse passare una pietra di quelle dimensioni senza impattare sul legno e cadere a terra o sul davanzale oppure sulla base della casa, non certamente invece precipitare dopo un percorso sinistrorso praticamente sotto una sedia che l'ipotetico lanciatore si sarebbe trovato alla sua sinistra. All'udienza del 29 maggio 2009 il vice Questore Dottor Giuseppe Codispoti del Servizio Unità

Analisi Crimine Violento, ha infatti escluso che l'enorme pietra potesse essere stata lanciata da fuori e ha sottolineato che la posizione statica della pietra era incompatibile con un lancio dall'esterno. All'udienza del 7 febbraio 2009, nel corso dell'audizione della teste Filomena Romanelli che aveva la disponibilità della camera teatro del presunto tentativo di furto con effrazione i difensori e il Pubblico Ministero più volte hanno chiesto come avesse lasciato le ante della finestra e la persiana della sua stanza, la teste rispondendo alle domande del Pubblico Ministero ha dichiarato con precisione che nel momento in cui lasciò la camera la sera del 31 ottobre aveva chiuso le persiane della finestra dall'interno come aveva sempre fatto. Ha precisato ancora che chiudeva sempre le persiane e che solo qualche volta lasciava aperte le ante della finestra con i vetri. Nel corso dell'audizione molto spesso si sono anche creati equivoci nelle domande e nelle risposte della teste, per la confusione tra i termini persiane, finestre, scuri e bui, solo rispondendo alle domande dell'Avvocato Maresca la teste ha precisato quello che intendeva con i termini, cioè che la finestra è formata dalla persiana che è esterna, dal telaio che si chiama infisso che contiene i vetri e dagli scuri che sono sul telaio, coprono dall'interno il vetro e impediscono alla luce di illuminare la stanza. La Romanelli rispondendo alle domande dell'Avvocato Maori e del Presidente ha affermato con sicurezza di aver chiuso le persiane esterne, tali affermazioni ove si consideri le difficoltà di chiusura delle persiane per le carenti condizioni di manutenzione, non contrasta affatto con la dichiarazione resa il 3 dicembre 2007 e acquisita all'udienza su accordo delle parti perché anche in precedenza la teste aveva affermato di aver chiuso le

finestre, di aver accostato le persiane senza attaccarle, di aver chiuso solo il buio di destra e non quello di sinistra. La teste ha concluso che le persiane non combaciavano perfettamente per la dilatazione subita dal legno a causa delle piogge e degli sbalzi di temperatura ma che lei chiudeva sempre le persiane della stessa finestra. Ha concluso sul punto con un'affermazione che rende impossibile qualsiasi prospettazione difensiva e chiude la questione: "Sì mi ricordo di averla chiusa anche perché sapevo che sarei mancata per qualche giorno". Quindi la Romanelli ha tirato le persiane, cioè le ha accostate fino a fissarle o comunque l'ha accostate l'una all'altra fino a che il malfunzionamento glielo consentiva, non ricorda con certezza se le avesse chiuse. Persiane tirate o accostate o chiuse, il discorso per chi intendesse colpire il vetro retrostante con una pietra di quattro chilogrammi, lanciata dall'area prospiciente al recinto di legno posto in pratica difronte alla finestra, al di là dello spazio vuoto che terminava alla base dell'immobile, cambia poco, le persiane per essere tirare o accostate dovevano essere a contatto tra loro e con pressione sul davanzale senza spazi tra di loro e certamente senza la non trascurabile semi apertura che presentava all'arrivo della Polizia Postale, altrimenti la teste avrebbe detto di avere lasciato le persiane semi aperte. Lo sconosciuto che dall'esterno, munito di pietra, avesse tentato di colpire la finestra si sarebbe trovato quella notte le persiane chiuse o comunque tirate o accostate, cioè a contatto materiale tra loro senza spazi vuoti e per giunta incastrate sul davanzale, e lanciando la pietra l'avrebbe forzate ancora più sul davanzale o ne avrebbe provocato la rottura o un evidente scalfittura che non è stata trovata. In ogni caso la pietra non sarebbe entrata nella stanza della

Romanelli ma sarebbe comunque caduta alla base della casa. Questo è tanto più vero nell'ipotesi di tiraggio e accostamento delle persiane che avrebbero comportato una posizione prospiciente verso l'esterno di entrambi gli spigoli del frontale delle persiane su cui una pietra di quattro chili lanciata dalla piazzola avrebbe impattato e le avrebbe spinte con forza all'indietro e quindi verso la chiusura all'interno della camera con prevedibile rotture delle strutture di legno usurate per poi precipitare, la stessa pietra, all'esterno della casa. Ma le persiane erano semiaperte e integre all'arrivo della Polizia e la pietra all'interno, qualcuno che oltre la vittima aveva la disponibilità della casa le aveva aperte dopo la partenza della Romanelli e aveva dall'esterno gettato la pietra e organizzato dall'interno la messa in scena, oppure ha fatto tutto all'interno della camera, lasciando poi le persiane in quella posizione semi aperta, vista al suo arrivo dall'Ispettore Battistelli che parla di finestra un po' aperta a conferma del fatto che le due persiane erano come si presentano nella foto, quindi avvicinate tra loro, non completamente accostate né aperte ma in nessun caso come aveva ipotizzato il consulente della difesa Maresciallo Pasquale. Le dichiarazioni della Romanelli escludono del tutto la possibilità che si potesse dall'esterno colpire con il sasso rinvenuto nella stanza il vetro fracassandolo, a meno che come ha affermato la Corte a pagina 37 della Sentenza non si voglia ipotizzare che lo sconosciuto aggressore abbia scalato due volte la parete della casa dal lato della finestra della stanza della Romanelli, una prima volta per aprire completamente le ante della persiana esterna e una seconda volta, dopo aver rotto il vetro con il lancio della pietra, per entrare nella casa di Via della Pergola. Non può che convenirsi con i Giudici di primo

grado che una tale ipotesi appare del tutto inverosimile per la sua elevata laboriosità e per la incertezza di riuscita che presentava, soprattutto per il fatto che lo scalatore sarebbe stato esposto per troppo tempo agli sguardi di chi si fosse trovato a transitare per la strada. Esclusa anche una tale inverosimile ipotesi non può che concordarsi con quanto affermato dallo stesso consulente tecnico della difesa che rispondendo a una specifica domanda del Pubblico Ministero ha affermato, riferendosi alla pietra rinvenuta nella stanza: "Non credo che ci voglia un tecnico per dire che se le persiane erano accostate non poteva passare la pietra, è ovvio". Alla stregua quindi di tali considerazioni questo Procuratore Generale chiede che la Corte voglia rigettare la richiesta di perizia tecnica sull'effrazione della finestra e della stanza di Romanelli; per quanto riguarda le altre due richieste di perizia passo la parola alla collega Comodi.

Il Procuratore Generale, Dottoressa Comodi: Sulla scia dei principi di diritto prima ricordati circa l'eccezionalità della rinnovazione del dibattimento proseguito nell'affrontare la lunga lista delle richieste difensive svolte in tal senso ed inquadrabili, lo ricordo, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 603. Tra queste la richiesta che più apertamente viola il principio sopra richiamato e che contrasta con il costante e omogeneo indirizzo giurisprudenziale è senz'altro quella di perizia genetica sul gancetto e sulla lama del coltello. Dico questo per almeno tre ordini di motivi: il primo è numerico, i risultati delle analisi genetiche compiute non dimentichiamolo con le forme degli accertamenti tecnici irripetibili che comporta la possibilità da parte dei difensori di nominare propri consulenti e di

assistere a tutte le fasi delle analisi medesime, sono stati discussi sia in udienza preliminare che nel corso del dibattimento da una lista impressionante di consulenti. Il lavoro svolto dalla Dottoressa Stefanoni e dai suoi collaboratori, la Dottoressa Stefanoni è la Responsabile della Divisione Analisi Genetiche della Polizia Scientifica di Roma, che è stata sentita sia un udienza preliminare con un articolato contraddittorio a disposizione della Corte in quanto i relativi verbali sono stati acquisiti agli atti del fascicolo di primo grado, sia in dibattimento, è stato sviscerato e commentato nell'ordine e tralasciando i consulenti delle difese dell'udienza preliminare, che erano diversi rispetto a quelli poi scelti per il dibattimento, dalla Dottoressa Torricelli, Direttore della Struttura di Diagnostica genetica presso l'Azienda Ospedaliera universitaria di Careggi, per la famiglia Kercher; dalla Dottoressa Saragino, Responsabile della Sezione di Genetica Forense del laboratorio di scienze criminaliste diretto dal Professor Torre, per Amanda Knox; dal Professor Tagliabracci, ordinario di medicina legale presso l'Università Politecnica delle Marche e specialista di genetica forense, per Raffaele Sollecito; dal Dottor Patumi, medico legale e libero professionista che si occupa di genetica in relazione all'attribuzione della paternità, sempre per Amanda Knox. La Sentenza ha dedicato ben 138 pagine della motivazione al capitolo intitolato "Indagini Genetiche, e alla disamina di tutte le tesi emerse dalla discussione dei vari consulenti motivando di volta in volta, o per meglio dire di traccia in traccia la scelta della tesi ritenuta più convincente. Il totale dissenso tra i consulenti, invocato dalle difese a fondamento della richiesta, non costituisce in realtà presupposto che legittimi la nomina di un perito, che per altro non potrebbe fare

altro che sposare una delle due tesi contrapposte, mantenendo inalterato il lamentato dissenso, atteso che l'unico presupposto codificato è l'impossibilità di decidere allo stato degli atti come conseguenza di un vuoto istruttorio che nella specie non esiste, e non anche la mancata adesione del Giudice di primo grado ad una tesi piuttosto che ad un'altra. Anzi la funzione del Giudice è proprio quella di scegliere, motivando la propria scelta, come ha fatto la Corte di Presidente. Il secondo ordine di motivi è più prossimo al merito, la Dottoressa Stefanoni insieme ai suoi collaboratori ha analizzato ben 460 tracce ricavate da 228 reperti acquisiti sulla scena del delitto. Molte di quelle tracce non hanno dato alcun risultato, non in tutte cioè è stato possibile estrarre DNA utile per la comparazione. Tutte quelle dalle quali è stato estratto DNA, tutte, hanno dato come risultato o il profilo della vittima o il profilo di Amanda Knox o il profilo di Rudy Guede o il profilo misto vittima-Knox, o il profilo misto vittima-Sollecito o il profilo misto vittima-Guede. Solo due di queste ultime tracce, cioè quelle miste, sono state contestate dai consulenti degli imputati, quella mista vittima-Sollecito sul gancetto e quella attribuita alla vittima sulla lama del coltello. Nessuna contestazione, a titolo di esempio, è stata sollevata in ordine ai risultati genetici delle tracce biologiche vittima-Knox rinvenute in corrispondenza delle impronte di piede nudo esaltate con il Luminol ed attribuite da altro specialista della Scientifica alla stessa Knox. Infatti per quelle impronte c'è un altro tipo di rilievo ma non l'erroneità sulla attribuzione del DNA, cioè sulla lettura dell'elettroferogramma che ha attribuito a vittima e Knox la traccia, di cui parlerò dopo. La motivazione della Sentenza di primo grado sul punto merita di essere testualmente riportata:

"Ora, scrive la Corte, a meno che non si voglia ravvisare qualche intento persecutorio a carico di una specifica persona, non si vede sotto il profilo meramente logico il motivo per il quale la dottoressa Stefanoni avrebbe dovuto piegare il dato fornito dalla macchina per individuare indizi di colpevolezza a carico di taluno degli indagati attribuendola ora all'una ora all'altro questa o quella traccia biologica, ovvero come è accaduto per molte tracce non attribuendola ad alcuno e tutto questo poi sulla base di scelte e mutevoli combinazioni che sarebbero assolutamente indecifrabili nella loro concreta determinazione. Il consulente della difesa Sollecito ha dichiarato - continuo a leggere la Sentenza della Corte - di avere avuto l'incarico di esaminare appena tre tracce delle oltre 450 e poche di più sono state prese in considerazione dai consulenti della difesa Knox e quindi si dovrebbe ipotizzare che il metodo sospetto centrico avrebbe viziato l'attività della Polizia Scientifica solo per una esigua minoranza di tracce, non si sa poi in base a quali criteri di scelta" pagine 277 e 278 della motivazione. A ben vedere quindi l'inammissibilità della richiesta di rinnovazione del dibattimento per far luogo ad una perizia genetica passa non solo attraverso l'insussistenza di carenze istruttorie che neppure i richiedenti hanno saputo individuare, la totale difformità di tesi, lo si ripete, o i presunti errori commessi dalla Dottoressa Stefanoni sono espressioni che evocano al contrario un compiutissimo approfondimento, ma passa anche attraverso l'inconsistenza delle critiche mosse al lavoro della Scientifica. Critiche che a parole sono onnicomprensive e di carattere metodologico ma che nei fatti si appuntano su singoli ed esigui aspetti delle complesse analisi svolte dalla Scientifica, ammettendo quindi implicitamente la correttezza degli accertamenti

compiuti su tutte le tracce non contestate. Come ad esempio sulle tracce rinvenute sulla striscia elastica del reggiseno, vittima più Guede, sul bidet, vittima più Knox, sulla scatola di cottonfioc, vittima più Knox, sulle due impronte palmari esaltate con il Luminol, vittima più Knox, possibile mai che la Dottoressa Stefanoni abbia letto bene tutti gli elettroferogrammi relativi a tracce miste, lasciate cioè da almeno due contributori, ad eccezione di una? Quella sul gancetto del reggiseno? È possibile mai che delle decine di tracce dalle quali è stato estratto il profilo, mai contestato, della vittima solo per quella sulla lama del coltello la Dottoressa Stefanoni sarebbe caduta in un clamoroso errore? E soprattutto quale vuoto istruttorio può essere invocato se circoscritto a due sole tracce, che oltre ad essere state setacciate dal punto di vista dialettico e scientifico in lungo e in largo sono riscontrate ampiamente da altre emergenze istruttorie incontestate e incontestabili? Mi riferisco al cromosoma Y trovato sul gancetto e che ha consentito, per così dire di riconoscere Sollecito due volte, e per esempio alle impronte di piede nudo attribuite all'imputato di cui parlerò più tardi. Il terzo ordine di motivi è di carattere processuale e sostanziale insieme. Ricordato ancora una volta che la prova disposta in appello deve avere le caratteristiche della novità o dell'indispensabilità, si noti come entrambe le difese non solo limitano le loro richieste alle due tracce in questione ma lo fanno nella consapevolezza che per almeno una delle due, quella sulla lama dell'arma del delitto non sarebbe possibile ripetere le analisi genetiche in quanto il materiale biologico reperito era così poco da suggerire alla Dottoressa Stefanoni l'utilizzo dell'intero campione, "O la va o la spacca" disse nel corso del suo esame e nessuno dei consulenti

della difesa ebbe da ridire alcunché su quella scelta pur avendone avuto la possibilità trattandosi, ripeto ancora una volta, di accertamenti irripetibili. La realtà è che la difesa tenta di dare ingresso ad un quesito del tutto inammissibile, si vorrebbe cioè che il perito venisse qui ad affermare, non a riesaminare quella traccia cosa non possibile, ma ad affermare che quella traccia era inutilizzabile, quella sul coltello dico, e che non doveva proprio essere esaminata, l'abbiamo sentito anche in questa aula, hanno detto: "Bisognava gettarla sul cestino". Ma se ha dato risultati positivi, perché li ha dati, c'è un elettroferogramma visionabile da parte della Corte con picchi tra l'altro anche piuttosto elevati, se dunque quella microscopica traccia ha dato risultati positivi, è stato estratto il DNA da quella traccia, quindi c'era DNA su quella traccia, quale perito potrebbe venirci a dire in modo postumo che quella traccia doveva essere buttata e quale contributo potrebbe dare alla decisione di questa Corte una simile risposta? L'infondatezza e l'inammissibilità che ho sinteticamente riassunto e che connotano tutte le richieste in materia genetica riguardano in sostanza un aspetto che aleggia appunto in tutte le richieste di natura genetica, l'alternatività della tesi dell'errore interpretativo delle tracce e quella del tutto incompatibile con la prima della contaminazione. Questo è in aperta contraddizione con le esigenze di certezza che le difese attribuiscono alle loro richieste di perizia, e il duplice quesito proposto sarebbe palesemente inammissibile. Ciò che voglio dire è che non si può sostenere, o meglio, la difesa ha diritto di sostenere ciò che meglio ritiene ma dal punto di vista logico e scientifico non si può contemporaneamente sostenere due tesi alternative: la traccia è letta male oppure, se il perito dovesse dire che è letta bene,

allora è frutto di contaminazione. Voi capite che non si potrebbe dare mai ad un perito un quesito così alternativo: se è letta bene vuol dire che c'è contaminazione, se è letta male è letta male perché la Dottoressa Stefanoni ha sbagliato.

Le mie osservazioni sulla richiesta di perizia genetica sarebbero terminate qui nella stesura originaria di questo mio intervento se la difesa non avesse sviluppato alla scorsa udienza tutti gli argomenti spesi nella discussione di primo grado, non posso pertanto esimermi sia pure in modo sinteticissimo dall'affrontarli anche io, almeno quelli più importanti. La contaminazione: proprio con riguardo alla contaminazione dei reperti, o per meglio dire dei soli due soliti reperti, gancetto e lama del coltello, perché anche la contaminazione si sarebbe concentrata solo su questi due reperti dei quattrocento e oltre raccolti dalla Scientifica, le critiche non sono mai riuscite a spingersi oltre alla poco scientifica insinuazione. Si dice in sostanza che anche ad ammettere che l'attribuzione del profilo genetico sia stata corretta il DNA trovato sulle due tracce sarebbe stato apposto non per contatto ma per contaminazione. Nessuno ha mai negato e tanto meno i professionisti della Scientifica che si sono succeduti in dibattito che in ipotesi di analisi biologica il rischio del deperimento o della contaminazione del reperto esista, ed è proprio per questo che viene attuata una serie di misure ritenute da protocolli internazionali idonee a prevenire quel rischio, che anche se non può essere eliminato del tutto viene grandemente ridotto. La Dottoressa Stefanoni ha, a chiare lettere, affermato di avere adottato come da protocollo tutte le procedure di rito: calzari, tute, guanti, percorso dall'esterno verso l'interno nell'esaminare le tracce all'interno dell'appartamento,

e nessuno, tanto meno un perito che verrebbe a riferire qui alla Corte di secondo grado senza aver partecipato a quei sopralluoghi e a tutte le fasi successive, potrà mai affermare il contrario. Non ci dimentichiamo che i consulenti di parte hanno assistito o avuto la possibilità di assistere a tutte le fasi del lavoro svolto dalla Scientifica, anche di repertazione all'interno della casa di Via della Pergola e non hanno mai obiettato alcunché. Tutti quelli che hanno compiuto i sopralluoghi hanno inoltre precisato che giammai avrebbe potuto verificarsi una contaminazione esogena, ovvero ad opera di materiale che non si trovasse originariamente sulla scena del delitto, quindi dall'esterno verso la stanza del delitto, tutti hanno infine escluso che nei sopralluoghi successivi al primo, siano stati portati nella camera che fu di Meredith Kercher oggetti che inizialmente non vi fossero e hanno ricordato che gli unici spostamenti di oggetti sono avvenuti da un punto all'altro della stanza o da quella stanza all'esterno, in quanto non utili o già esaminati. Se dunque dobbiamo discutere di possibile contaminazione ci dobbiamo limitare all'ipotesi di contaminazione endogena cioè avvenuta all'interno della stanza di Meredith e l'argomento che entra in gioco a questo punto è quello probabilistico, cioè quello della potenzialità inquinante. Prendiamo ad esempio il famoso gancetto, ma il discorso può essere esteso a tutti gli altri, tale reperto benché raccolto è vero in un punto diverso del pavimento rispetto a quello in cui era stato fotografato durante il primo sopralluogo, i reperti erano tantissimi, quasi 500, si sono dimenticati alla fine del primo sopralluogo terminato tardissimo di repertare e portare via il gancetto, è stato ritrovato un po' spostato nel sopralluogo del 18 novembre. Bene, si è spostato da un posto all'altro, ma non si è mai spostato

dalla stanza del crimine, è sempre stato all'interno della stanza del crimine. Quella stanza era occupata solo da Meredith, che ci viveva solo da qualche mese, vi erano solo indumenti ed effetti personali della vittima, e dopo l'omicidio era pervasa in ogni dove del suo sangue. Sollecito non viveva in quella casa, non frequentava quella stanza, e questo lo dico perché risulta dagli atti, non risulta vi sia mai entrato dopo la scoperta del cadavere, ebbene non c'è chi non veda che la potenzialità inquinante o contaminatrice di Meredith è elevatissima con tutto quel sangue, la potenzialità inquinante di Sollecito è praticamente nulla, parliamo del gancetto sul quale è stato estratto DNA misto vittima-Sollecito. Ciò porta a concludere che se può essere probabile che io trovi tracce di DNA della vittima, è un "io" che ho ripreso dalle dichiarazioni della Stefanoni, anche in reperti in cui non mi aspetto di trovarle, per esempio un quadro nell'ambito della stanza del delitto ma un quadro posto in alto dove le emergenze investigative non farebbero pensare che l'assassino abbia potuto far schizzare il sangue di Meredith, dicevo mentre è del tutto probabile che io possa trovare tracce di DNA della vittima anche in reperti in cui non mi aspetto di trovarlo, è del tutto improbabile che trovi sulla scena del delitto tracce del DNA di terze persone che non ve l'abbiano lasciate per contatto ma che vi siano depositate per caso, cioè per contaminazione, terze persone che non sono mai entrate in quella stanza. In sostanza anche a voler ammettere, contrariamente a quanto affermato dalla Dottoressa Stefanoni che riferì di aver preso il gancetto con guanti che aveva appena indossato, quindi ammettiamo anche che abbia fatto questo errore grossolano, ammettiamo quindi che il pezzo di reggiseno con gancetti sia stato prelevato con guanti monouso che avessero già

toccato altri oggetti all'interno della stanza, non esiste possibilità o per meglio dire è del tutto improbabile quindi non ragionevolmente sostenibile che quei guanti avessero raccolto inavvertitamente altrove il DNA di Sollecito. Ammettiamo infine che non fossero i guanti ma il pavimento, come è pure stato sostenuto, d'essere sporco di tracce invisibili di Sollecito, il pavimento della stanza del delitto. A parte la significatività che anche questa ipotesi avrebbe potuto rivestire a livello investigativo perché che cosa ci poteva fare il DNA di Sollecito sul pavimento della stanza del delitto che era la stanza di una ragazza che Sollecito non ha mai frequentato e che le emergenze dicono non vi ha mai acceduto? Se così fosse è ragionevole pensare che possa essere stato contaminato il solo gancetto, unico punto dove è stata rilevata la traccia mista e non anche il pezzetto di stoffa sul quale era cucito il gancetto e che molto meglio del gancetto aderiva alla superficie del pavimento e avrebbe potuto raccogliere, nell'ipotesi in cui il pavimento fosse spalmato di DNA di Sollecito, più facilmente avrebbe potuto raccogliere appunto il DNA di Sollecito. Sta di fatto che su quel lembo di stoffa è stato rilevato solo il DNA della vittima, il DNA di Sollecito solo sul gancetto. Ma allora si è insistito potrebbe essere stato il tappeto sotto il cui lembo è stato raccolto il pezzetto di reggiseno il 18 novembre, oppure il filo della lampada che rinvenuta a scena del crimine intatta in fondo al letto vicino alla porta, è stata poi spostata sopra la scrivania di Meredith, o ancora le ante dell'armadio smontate per il rilievo delle impronte e successivamente rimontate, ma disgraziatamente non abbiamo né elementi per sostenere che su questi oggetti vi fosse il DNA di Sollecito né tanto meno che vi sia stato il dedotto trasferimento, anzi dalle immagini non

risulta alcun contatto diretto tra il gancetto e gli oggetti in questione. Dirò di più, all'interno del tappeto, addirittura arrotolato dentro il tappeto sotto il quale però non a contatto del quale è stato trovato il gancetto, c'era un calzino, il calzino è stato analizzato dalla Scientifica, non è stata trovata traccia alcuna di DNA di nessuno. La potenzialità inquinante di Sollecito è sostanzialmente nulla e anche a voler valorizzare la circostanza ricordata dal professor Tagliabracci che l'imputato si avvicinò almeno una volta alla stanza di Meredith, quando tentò senza riuscirci di sfondare la porta la mattina del 2 novembre, dovremmo con un impegnativo sforzo di fantasia immaginarci un improbabile Sollecito che mentre cammina lungo il corridoio verso la porta di Meredith dispensa tutto quello che può rilasciare DNA, sudore, forfora, saliva, capelli col bulbo, cellule epiteliali che poi in un'unica concentrazione volano verso il gancetto e si posano solo su di esso, attraverso per giunta parete e porta che ha tentato di sfondare ma che non ha sfondato. A meno di non voler seguire in immediato subordine l'ipotesi di una possibile contaminazione volontaria del reperto o in un'alternativa di una grossolana incompetenza degli operatori che per assurdo usino in casa di Meredith gli stessi guanti con cui hanno compiuto il sopralluogo a casa di Sollecito e di Guede. Ma chi mai potrebbe sostenere questo argomento? Nessuno, tanto meno un perito.

Anche per il coltello gli argomenti più incalzanti sono ancora quelli della possibile contaminazione del reperto, sia nella fase della repertazione stessa ma Meredith non è mai stata in casa di Sollecito e quindi in quel frangente non potevano certo verificarsi contaminazioni, così come non sarebbe possibile sostenere ragionevolmente che la scatola di cartone servita a

contenerlo fosse imbrattata del sangue della vittima, è una scatola di cartone reperita in modo estemporaneo ed era una scatola contenente un'agenda del nuovo anno che stava per arrivare e nella disponibilità di uno dei poliziotti. La difesa ha alternativamente indicato come possibili momenti di contaminazione sia le fasi della repertazione sia le fasi di analisi presso il laboratorio, si è persino arrivati a chiedere in primo grado se i reperti venivano analizzati tutti insieme o uno per volta e se venivano custoditi separatamente oppure tenuti in ordine sparso e magari a contatto l'uno con l'altro. Si è dissertato e si continua a dissertare sul motivo - ma deve esserci un motivo? - per cui la repertazione delle tracce era stata fatta su certi punti e non su altri della lama. La dottoressa ha pazientemente spiegato che la striatura che lei ha visto con una potente luce su quella parte di lama che poi ha ritenuto di repertare, costituiva l'unica intuitiva possibilità che su quella lama apparentemente pulitissima fosse stato trattenuto un qualche residuo biologico. Ma se anche quella striatura non fosse esistita veramente, e io l'ho vista, ma solamente supposta dalla biologa che ha creduto sotto quella luce potente di vedere questa piccola striatura, la circostanza credo che sarebbe comunque idonea a giustificare la scelta del punto di repertazione. In conclusione dell'argomento relativo alla contaminazione, la considerazione che fa premio su tutte le altre è che la contaminazione è un fatto non è una opinione e come ogni fatto va dimostrato non dibattuto astrattamente con il contributo di uno o di mille periti. Se è vero che il Pubblico Ministero deve dimostrare la colpevolezza dell'imputato, e non quest'ultimo la sua innocenza, è altrettanto vero, e questo è un principio del nostro ordinamento giuridico conosciuto da tutti, che chiunque

afferma un fatto specifico ha l'onere di dimostrarlo e la difesa questo onere non l'ha assolto perché non avrebbe potuto farlo perché contaminazione non c'è stata.

Il too low: se il DNA a disposizione è troppo poco per avere un risultato utile lo si può sapere solo al termine del processo di estrazione del profilo genetico, cioè guardando il grafico ed avvedendosi che non ci sono alleli da leggere, cioè quei picchi da leggere, o che ce ne sono pochi, la Stefanoni ha parlato di buchi, o che sono così confusi da non essere attendibili. Prima di quella verifica, cioè prima di provare a fare una corsa elettroforetica e quindi a stampare un grafico, sarebbe stata una follia gettare nel cestino il campione, non solo perché si trattava di una indagine per omicidio e non di un mero esercizio accademico di laboratorio, ma anche perché sotto il profilo squisitamente scientifico e statistico sono tutt'altro che rari, e la Stefanoni lo ha ripetuto sia davanti al GIP che davanti alla Corte, i casi in cui è stato estratto un ottimo profilo su una quantità minima di DNA e al contrario un profilo addirittura inutilizzabile su una grossa quantità; così come del tutto frequenti sono i casi in cui da medesime quantità di DNA non si hanno necessariamente gli stessi risultati, buoni o cattivi che siano. Questo, ha spiegato in modo efficacissimo la dottoressa Stefanoni, dipende sia dal fatto che il DNA può essere deteriorato e quindi anche se ce n'è in grande quantità potrebbe non sortire gli effetti sperati, sia perché il kit di quantificazione, quello che pesa il DNA a disposizione, vede un solo punto del DNA che si deve analizzare determinando una poco attendibile valutazione che solo con la successiva amplificazione, che invece legge tutti i punti del DNA, può ritenersi attendibile sull'utilità del DNA a disposizione. In sostanza la dottoressa dice:

"Io non posso buttare niente in una indagine per omicidio, io provo e solo dopo la prova e la stampa del grafico, se vedo che il grafico mi dà pochi picchi, dei buchi molto significativi oppure mi dà solo rumore di sottofondo e nessun picco, quella traccia è inutilizzabile. Ma se invece, alla stampata del grafico, ho dei picchi assolutamente congrui io li leggo e attribuisco" così come ha fatto sulla lama del coltello. Una definizione aprioristica della inutilizzabilità della traccia non poteva essere fatta e non potrebbe essere fatta neppure da un perito. Tanto che a differenza di tutte le altre fasi, esame sulla natura della traccia, estrazione con biorobot del DNA per isolarlo dagli altri componenti della cellula che non servono e dagli inquinanti, quali muffe, lieviti e batteri, l'amplificazione cioè la copiatura del DNA, la corsa elettroforetica, la famosa PCR che serve ad avere il riscontro visivo del profilo genetico attraverso i grafici che sono allegati al fascicolo, la fase della quantificazione non è necessaria ai fini dell'ottenimento di un profilo genetico, la si fa - ha detto la Stefanoni - per non lavorare alla cieca, per capire più o meno quali speranza possiamo avere di ottenere un qualche risultato, ma se non la si fa, se il DNA c'è in quella traccia ed è sufficiente per un grafico leggibile, questo esce lo stesso. Ma, afferma la difesa tecnica, se nonostante il too low è uscito un grafico non solo leggibile ma utile all'attribuzione del profilo della vittima, parliamo sempre del coltello, certamente il DNA amplificato è frutto di contaminazione da laboratorio e si ritorna quindi ai reperti mescolati, addirittura a quelli relativi a case e perquisizioni diverse, alla macchina non pulita. Ma oltre alle insinuazioni, cosa c'è di dimostrato o di dimostrabile in queste apodittiche affermazioni? E quale perito

potrebbe affermare mai che la Stefanoni non ha pulito bene la macchina prima di esaminare la traccia sulla lama del coltello? Nessuno.

Per altro nessuno ha mai parlato, dicevo che oltre tutto questi risultati sono riscontrati da altri elementi non meno significativi ma forse ancor più significativi delle attribuzioni del DNA agli imputati. Nessuno ha mai parlato per esempio dell'aplotipo Y, cioè la componente maschile del DNA e dell'attribuzione che la Dottoressa Stefanoni ha operato a Raffaele Sollecito per quanto riguarda il gancetto. Il sistema è del tutto analogo a quello relativo al profilo genetico di cui abbiamo parlato fino adesso con la differenza che si utilizza un diverso kit commerciale che è molto più sensibile di quello utilizzato per la ricerca del profilo genetico cosiddetto nucleare, tanto che in alcuni casi come la fascia del reggiseno o il tampone vaginale fatto sulla vittima, sul medesimo frammento di DNA non si è trovato il profilo genetico nucleare ma si è trovato quello del cromosoma Y di Rudy. Sul gancetto invece è stato rilevato tanto il profilo genetico nucleare, contestato dalle difese, quanto il profilo dell'aplotipo Y di Sollecito, non contestato dalle difese. Profilo dell'aplotipo Y che viene estratto con lo stesso procedimento: amplificazione, PCR, ma con un altro apparecchio che legge solo l'Y. Non sarà certamente sfuggito a questa Corte che anche alla scorsa udienza nessun tipo di rilievo in ordine ai risultati di quest'ultimo esame è stato mosso dalle difese, nessuno ha parlato di errori nella lettura degli elettroferogrammi del cromosoma Y. E allora, sebbene questo profilo non abbia la stessa capacità individualizzante del profilo genetico nucleare perché mentre il profilo genetico nucleare è uno e uno solo e appartiene solo ad un individuo, il profilo

dell'aplotipo Y appartiene a un'intera progenie di sesso maschile ed in quanto potenzialmente comune anche ad altri individui che si trovino sparsi per il mondo, ha comunque un peso probatorio di enorme importanza se come nel caso del gancetto consente di riscontrare lo stesso risultato ottenuto dal profilo genetico nucleare. Chi potrebbe ragionevolmente sostenere che sia stato il padre o il nonno o il cugino di Sollecito a lasciare la traccia sul gancetto? Non dimentichiamoci che gli accertamenti scientifici devono poi essere raccordati con i dati investigativi e nessuno di questi ci porta a sospettare né dei parenti di Sollecito né di qualche altro individuo che per avventura abbia il suo stesso cromosoma Y; circostanza questa per altro esclusa in termini statisticamente insormontabili attraverso l'ulteriore accertamento fatto dalla dottoressa Stefanoni sul database tedesco di riferimento internazionale aggiornato al 2009, prodotto in atti, da cui risulta che nessun altro dei quindicimila uomini a cui devono aggiungersi tutti i loro parenti maschi in linea retta, inseriti in quella banca dati, ha lo stesso cromosoma Y di Sollecito che è evidentemente un cromosoma molto raro.

Il metodo sospetto centrico: la difesa ha sempre strenuamente sostenuto e ribadito anche nei motivi di appello che avere già a disposizione il profilo genetico da confrontare vizierebbe inevitabilmente l'accertamento sulle tracce da attribuire in quanto appunto sospetto centrico. Si sostiene cioè che avendo la Stefanoni già a disposizione il DNA di Sollecito e di Amanda è stata in qualche modo forzata ad una lettura del campione da comparare in modo da farlo coincidere con quello degli imputati. La Stefanoni ha al contrario replicato di non aver sbirciato i profili di comparazione prima di aver finito l'analisi sulle tracce ma anche detto

chiaramente che quella del DNA è sempre e comunque un'analisi di confronto nel senso che non contenendo il DNA il nome e il cognome del suo appartenente, solo confrontandolo con un altro DNA può esserci l'attribuzione. La precisazione, tanto ovvia e notoria quanto risolutiva, non ha impedito a consulenti di parte e difese di tornare sull'argomento con le considerazioni più disparate ma per quello che qui interessa al ragionamento delle difese dovrebbe a ben vedere conseguire necessariamente che anche il perito, che a maggior ragione avrebbe del pari già a disposizione il profilo genetico di Sollecito e della Knox, per di più già condannati in primo grado, non potrebbe mai essere considerato affidabile e attendibile. A meno che la comunità scientifica internazionale abbia elaborato le tante invocate raccomandazioni sul metodo sospetto centrico solo per la dottoressa Stefanoni della Polizia Scientifica.

Passo molto brevemente alle impronte. Sulle impronte esaltate con il Luminol e attribuite dall'Ingegnere Rinaldi a Sollecito e alla Knox non è stata chiesta alcuna perizia, possiamo dare pertanto per acquisite le conclusioni della Scientifica sul punto. Ma la difesa Knox chiede una perizia che confermi la contestazione mossa in primo grado circa la natura ematica della sostanza di cui erano sporchi i piedi che hanno lasciato le impronte attribuite ad Amanda in quanto, si dice, il Luminol reagisce anche ad altre sostanze: ruggine, succo di frutta, candeggina ed altre. Ma si è già osservato e si ribadisce, se non fosse stato sangue non si sarebbe mai potuto estrarre DNA umano vittima-Knox, dal succo di frutta difficilmente può uscire fuori un profilo genetico, la cui attribuzione non è mai stata contestata. E se non fosse stato il piede ad essere sporco di sangue ma il pavimento, come si è sostenuto

per dire che il DNA della Knox avrebbe potuto già essere presente da giorni sul pavimento ed essersi accidentalmente mischiato con il sangue della vittima, non si sarebbero mai ottenute quelle impronte piene ma solo il loro contorno, che sarebbe stato totalmente inutilizzabile per attribuire l'impronta stessa. Voglio dire se la superficie sporca non è il piede che lascia l'impronta per apposizione ma è il pavimento e quindi il piede va a togliere il materiale apposto sul pavimento, mai, dice l'Ingegnere Rinaldi, mai si sarebbe potuta vedere, esaltare quell'impronta piena perché il Luminol appunto esalta il sangue - sì anche altre sostanze ma è sicuramente sangue - laddove è poggiato sulla superficie che viene sparsa di Luminol. Quindi, se il pavimento fosse stato sporco e non il piede non si sarebbe mai potuto utilizzare quel contorno per il confronto e l'attribuzione dell'impronta.

La perizia genetica sulla federa: non risponde al vero che la traccia sulla federa costituita da una macchia giallognola non meglio identificata non sia stata notata dalla Polizia Scientifica, in quanto visibile già dalle fotografie scattate in occasione del primo sopralluogo e non è esatto dire che non sia stata reperita; il reperto infatti è costituito dall'intera federa che presentava ben più di una traccia utile per le indagini. Erano infatti presenti quattro impronte palmari e due impronte di scarpa, occorreva pertanto fare una scelta di cui si è discusso anche con il Pubblico Ministero che dirigeva le indagini, la scelta era tra le impronte e il DNA. I due accertamenti infatti non erano conciliabili atteso che per l'analisi biologica e genetica sarebbe stato necessario tagliare in più punti la federa come è stato fatto con il lenzuolo sul quale era impressa l'impronta apparentemente insanguinata di un coltello, con il rischio di rendere inutilizzabili per il

confronto e l'attribuzione le impronte, si è scelto di privilegiare le impronte che infatti hanno dato come risultato incontestato una impronta palmare di Guede, una impronta di scarpa di Guede, una impronta di scarpa di taglia piccola, verosimilmente da donna, mai attribuita perché non è mai stata trovata nessuna scarpa compatibile con quella impronta. Scelta del tutto condivisibile sia perché le impronte sicuramente erano state lasciate in occasione del delitto in quanto impresse con il sangue sia perché ancora prima della loro attribuzione davano conto della presenza di almeno due persone sulla scena del crimine, un uomo e una donna, scarpa grande scarpa piccola. Detto questo la federa è a disposizione ma a cosa servirebbe l'analisi di quella traccia? Non è affatto detto che sia sperma e se anche lo fosse non sarebbe databile la sua apposizione. È vero che nessuna traccia biologica è databile, è vero, ma quando risulta mischiata al sangue della vittima mi pare ovvio che assuma tutta un'altra valenza e questa non è mischiata al sangue della vittima. Né sarebbe logico pensare di trovare sperma dell'assassino sulla federa di un cuscino che non si trovava sul luogo dell'aggressione e della violenza, quando sperma non è stato trovato neppure sul corpo della vittima, infatti il tampone vaginale ha dato risultato negativo per quanto riguarda la ricerca di liquido seminale. Se fosse sperma e fosse di Rudy Guede nulla aggiungerebbe e nulla toglierebbe al quadro accusatorio nei confronti degli odierni imputati, se fosse sperma e fosse di Raffaele Sollecito, al quale non è stata attribuita la partecipazione materiale alla violenza carnale, sarebbe certamente un colpo di scena che avrebbe però il solo effetto di aggravare la posizione del Sollecito, se fosse sperma e fosse di un estraneo tale risultato non potrebbe che essere

considerato neutro da questa Corte, sia per la non databilità della traccia, Meredith era fidanzata con Silenzi con il quale aveva rapporti sessuali e che per il giorno del delitto ha un alibi di ferro, sia perché in difetto di qualunque altra traccia e di qualunque altro riferimento probatorio ad una quarta persona come potremmo attribuire quello sperma all'assassino? E varrebbe questa unica traccia, ipoteticamente attribuibile ad uno sconosciuto, a cancellare le molteplici prove a carico degli imputati? Ovviamente no. Senza considerare che in tutto il processo di primo grado la linea difensiva degli odierni imputati è stata quella dell'assassino solitario da doversi identificare con Rudy Guede.

La perizia informatica: l'integrazione di consulenza informatica inserita surrettiziamente nel fascicolo del Pubblico Ministero in quanto allegata all'atto di appello, e che è stata espunta per i noti principi processuali, suggerisce degli argomenti tutt'altro che favorevoli alla difesa. Quindi a voler essere sostanzialisti la lettura di quella relazione piena di errori che saremmo già in grado di mettere in evidenza, dà la misura della palese superfluità della richiesta perizia informatica atteso che gli argomenti spesi sono una semplice rivisitazione delle stesse analisi sullo stesso hard disk, sugli stessi file, con lo stesso sistema, già compiute e ampiamente dibattute in primo grado. Pur non essendo questa la sede per entrare nel merito non ci si può esimere da alcune considerazioni: il sistema EnCase utilizzato dalla Polizia Postale per creare il clone dell'hard disk di Sollecito e poi lavorare sul clone medesimo non solo è quello che a tutt'oggi utilizzano tutte le Polizie e gli esperti informatici ma è stato utilizzato anche dai consulenti della difesa ed è stato utilizzato anche per concepire

quella integrazione di relazione che è stata allegata all'atto di appello, basta leggere le relazioni di primo grado. Forse è anche il caso di ricordare che la Polizia Postale italiana è all'avanguardia mondiale in materia informatica e che se ci fosse quindi un programma o fosse stato creato nel frattempo un programma migliore di EnCase per effettuare le stesse operazioni la Polizia Postale certamente sarebbe stata la prima ad adottarlo. E non dico all'avanguardia mondiale così, per fare un complimento gratuito e senza riscontro, la Polizia Postale italiana è stata chiamata anche a far parte di una commissione alla NASA e, voglio dire, gli Stati Uniti non sono proprio tra gli ultimi Stati del mondo in materia informatica. La critica al software EnCase, che muove dalla considerazione che tale sistema registra solo tre date, ultima scrittura, ultima modifica e ultima creazione, e che quindi molti dati andrebbero perduti in quanto l'interazione successiva cancellerebbe la registrazione di quella precedente è sonoramente smentita dal fatto che proprio i consulenti della difesa e proprio utilizzando EnCase hanno rilevato in primo grado interazioni umane risalenti al 30 ottobre 2007 perché dovevano smentire il teste Gioffredi che aveva visto Sollecito ad una certa ora, il 30 ottobre, davanti all'Università per Stranieri. È quindi del tutto illogico che se con quel sistema possono rilevarsi interazioni ancor più remote siano invece incompleti proprio i dati relativi alla sera del delitto che è successiva al 30 ottobre. Sull'uso da parte di Sollecito del Notebook Asus, il secondo computer trovato in casa dell'imputato e che insieme agli altri sottoposti a sequestro, in uso a Meredith e alla coinquilina Romanelli, sono risultati non funzionanti dopo una perizia tra l'altro disposta dal GIP con incidente probatorio, non possono che farsi delle illazioni e

nessun perito potrebbe venire a dire, come è stato più volte insinuato, che il guasto sia stato causato dalla Polizia Postale. Tuttavia è certo che quel computer nel lasso di tempo coincidente con l'ora del delitto non è stato utilizzato, infatti il servizio SAMBA, questo è un arEncasamento tecnico ma è stato introdotto dalla relazione integrativa del consulente, evocato dal consulente di parte nella sua relazione integrativa, servizio SAMBA che permetteva la condivisione di file tra il Macbook analizzato e altri PC eventualmente collegati alla rete presente nell'abitazione di Sollecito, non era in funzione, questo risulta dai file di Lo Forte Giancarlo, non era in funzione dalle 14:15 del primo novembre 2007 alle 12:20 del 2 novembre 2007. Ed è sempre utilizzando EnCase con l'applicativo Spotlight che il consulente di parte offre un dato apparentemente nuovo. Se la Postale, non smentita dai consulenti della difesa in primo grado, ha affermato che l'ultima interazione umana la sera del delitto risale alle 21:10 con l'ultimo accesso al file "Il favoloso mondo di Amelie" oggi D'Ambrosio ci viene a dire che l'ultima interazione dovrebbe spostarsi di qualche minuto e cioè alle 21:26, ora dell'ultima apertura del file Naruto_ep101.avi, un cartone animato del genere Manga che Sollecito amava molto e che scaricava in continuazione da Internet. Posto che tale presunta scoperta, e non è una scoperta ma un elemento che avrebbe potuto benissimo far rilevare in primo grado, guarda caso sfuggito allo stesso consulente in prima battuta, nulla sposterebbe circa la contabilità dell'interazione con la presenza di Sollecito sul luogo del delitto, ricordo che lo stesso Curatolo riferisce di aver visto i due imputati in Piazza Grimana, che è vicinissima alla casa di Sollecito, intorno alle 22:00 come ha puntualmente ricordato il Consigliere relatore,

il D'Ambrosio, il consulente di parte, si spinge sino ad ipotizzare che quel file non sia stato solo aperto ma anche visto, cioè che alle 21:26 sia stato aperto il file e visto il film Naruto, circostanza smentita sia dalla verifica del percorso dei file visti con l'applicazione VLC, dal quale risulta che quel file Naruto era danneggiato e quindi c'è scritto "errore" o qualcosa del genere comunque non poteva essere aperto quindi c'è stato solo un tentativo di apertura, sia e soprattutto dal fatto che mai Amanda Knox nel suo dettagliatissimo racconto della sera del primo novembre 2007 ha fatto cenno di aver visto dopo Amelie un altro film, né che lo abbia fatto Sollecito. E a questo punto quel passaggio dell'interrogatorio di Amanda Knox merita di essere integralmente rievocato. "Difesa, Avvocato Ghirga: Andiamo adesso alla sera del primo novembre, il primo novembre Meredith esce e tu e Raffaele che cosa fate? Imputata: Sì allora io ho suonato ancora - si era portata la chitarra - e poi mi sa che ho detto qualcosa di questo film che volevo farlo vedere perché è il mio film preferito. Difesa, Avvocato Ghirga: Quale film? Imputata: Il mondo favoloso di Amelie, bellissimo. Quindi non lo so se io ho detto già prima ma abbiamo pensato dai guardiamo quello, così siamo andati a casa sua e ricordo abbiamo letto un po' di Harry Potter perché io ho portato con me perché lui imparava un po' di tedesco quindi volevo vedere se lui riusciva ancora a rifarlo, so che io ho cercato sul suo computer, ho guardato le e-mail, abbiamo ascoltato un po' di musica e poi più tardi abbiamo guardato il film. Difensore: Avete cenato poi, avete preparato una cena? Sì ma molto tardi abbiamo mangiato. Pesce? Sì pesce e una insalata. Poi è successo qualcosa al rubinetto del lavandino? - chiede il difensore - Imputata: Sì. Mentre Raffaele stava lavando i piatti, questa cosa, usciva acqua da

sotto e lui ha guardato, ha spento l'acqua e poi ha guardato sotto e questo tubo era allentato e così l'acqua usciva che era nel rubinetto. Presidente: Ci può dire che ore erano? Imputata: Attorno alle nove e mezzo dieci abbiamo mangiato e poi lui puliva i piatti ma, come ho detto, non guardo spesso l'orologio quindi era intorno alle dieci così, lui quindi stava lavando i piatti, questa acqua è uscita poi lui era molto molto dispiaciuto nel senso che ha avuto, mi ha detto che proprio poco fa loro avevano aggiustato questo tubo, quindi era annoiato che si era rotto, quindi. Difesa: Avete parlato un po' e poi che avete fatto? Imputata: Poi abbiamo fumato uno spinello insieme, quello che abbiamo fatto è che dopo che questo è successo ha detto dai cerchiamo qualche straccio qualcosa e lui non aveva questo straccio, gli ho detto non ti preoccupare ce l'ho a casa io, domani lo prendo e poi non ti preoccupare, nel frattempo è nella cucina quindi non era una cosa che puzzava o qualcosa del genere quindi si poteva dimenticare per la notte e poi pensare domani. Quindi siamo saliti nella camera sua, io mi sono messa sul letto e lui è andato sulla scrivania, mentre era sulla scrivania ha preparato lo spinello e poi abbiamo fumato insieme. Avvocato Ghirga: Vi siete addormentati insieme? Imputata: Sì, prima abbiamo fatto l'amore e poi ci siamo addormentati". Nessun cenno al film Naruto, nessun cenno al ritorno al computer di Raffaele Sollecito dopo la visione del film Amelie, nessuna traccia di quanto con piglio sicuro affermato dal consulente né si può pensare che nel corso del suo lucidissimo esame dibattimentale l'imputata avrebbe ommesso una circostanza oggettiva e facilmente riscontrabile, così dirimente se effettivamente si fosse verificata, se avessero visto due film l'avrebbero sicuramente detto. Né si può pensare che nel corso del suo lucido esame, in cui ha

spostato in avanti tutti gli orari, la Sentenza dà atto come il padre di Sollecito dichiara che alle 20:40 circa, quando chiamò al telefono Sollecito, i ragazzi avevano già cenato e si era già verificato il versamento del tubo che il figlio gli riferì. Non so se mi spiego. Lei è stata puntuale e lucida, tanto lucida da avere addirittura spostato in avanti gli orari, smentita tra l'altro dallo stesso padre di Sollecito che dice che alle 20:40 circa quando chiama al telefono il figlio come ogni sera e ricorda bene che erano le 20:40, a parte ci sono i tabulati ma lo ricorda bene perché poi doveva andare o al cinema o a teatro, non ricordo, i ragazzi avevano già cenato e il figlio già gli parlò di questa perdita che invece Amanda colloca dopo le dieci. Non è possibile che Amanda si sarebbe scordata di aver visto anche il film Naruto. Per tutti gli altri aspetti relativi all'analisi del computer non dobbiamo fare altro che rinviare a quanto ampiamente argomentato nella Sentenza di primo grado. Quindi volevo in conclusione per quanto riguarda le perizie citare un'altra Sentenza della Suprema Corte, la Sentenza della Sezione Quinta numero 12027 del 6 aprile 1999 che dice che "La perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto di prova anche attraverso le proprie consulenze, la sua assunzione pertanto è rimessa al potere discrezionale del Giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva - non è riconducibile al concetto di prova decisiva - con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell'articolo 606 lettera D del Codice di Procedura Penale, e in quanto giudizio di fatto se assistito da adeguata motivazione è insindacabile in sede di legittimità".

Detto questo riassumo le conclusioni che il Procuratore Generale intende rassegnare in questa prima fase

relativamente alle questioni preliminari: chiede il rigetto della questione pregiudiziale relativa alla prospettata violazione del principio di correlazione tra accusa e Sentenza; chiede il rigetto dell'impugnazione ex articolo 586 del Codice di Procedura Penale, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Assise in data 16 gennaio 2009; chiede il rigetto di tutte le richieste di perizie proposte dai difensori degli imputati; chiede il rigetto dell'audizione dei testi Mandarinì Mauro, Ciasullo Arturo, Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano, Ini Rosa, Pucciarini Rita, Brughini Giorgio e D'Ambrosio Antonio, che è il consulente di parte; chiede il rigetto della richiesta di acquisizione al processo delle attestazioni della Società Autori ed Editori a firma Arturo Ciasullo e della s.r.l. Ini Umbria Bus; chiede infine il rigetto della richiesta di riesaminare il teste Curatolo Antonio. Non si oppone invece all'audizione del testi Alessi Mario, Trinca Ciprian, Castelluccio Marco, De Cesare Antonio e Aviello Luciano, riservandosi, in caso di accoglimento dell'istanza difensiva, in relazione al contenuto delle dichiarazioni, il diritto alla controprova. Non si oppone inoltre all'acquisizione al processo del memoriale indicato nella richiesta difensiva dopo l'audizione dei sottoscrittori. Grazie.

Il Presidente: A questo punto sospendiamo dieci minuti.

ALLA RIPRESA

Il difensore della Parte Civile Lumumba, Avvocato Pacelli:

Illustre Signor Presidente, Illustre Signor Consigliere relatore, Onorevoli giurati, il difensore della Parte Civile Lumumba non parlerà più di quindici minuti ed in ordine esclusivamente alle ordinanze impugnate dalla difesa, brillante e capace, di Amanda Knox. Le

dichiarazioni rese dalla signorina Amanda Knox alle ore 01:45 del 6/11/2007 e le spontanee dichiarazioni rese i pari data alle ore 05:45 sono pienamente utilizzabili ai fini dell'imputazione del reato di calunnia, capo F. Le su menzionate dichiarazioni costituiscono corpo di reato e come tali sono state acquisite ai sensi dell'articolo 431 c.p.c., mi preme sottolineare che in ordine esclusivamente a queste dichiarazioni il mio assistito, Patrick Diya Lumumba, è stato spedito nelle patrie galere. Premessa questa considerazione come cronistoria dei dati di indagine e processuali, in ordine alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni delle ore 05:45 e sollevate esattamente in data 12 giugno 2009, perché all'udienza del 16 gennaio 2009, ai sensi del 491 udienza preclusiva, la difesa Knox nulla ha sottolineato, nulla ha eccepito, nulla come questioni ha sollevato circa il contenuto del fascicolo del dibattimento, mi preme sottolineare che proprio in virtù, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la tanto citata Sentenza della Corte di Cassazione pronunciata nella vicenda che ci riguarda, è assolutamente in linea con una consolidatissima Sentenza della Corte di Cassazione, la quale cito a me stesso, una per tutte, riferisce: "La nullità per violazione del diritto di difesa di un interrogatorio, in cui un imputato abbia mosso accuse calunniose a carico di un terzo, preclude che dell'interrogatorio si tenga conto in quanto tale ma non toglie validità ed efficacia all'atto per la parte in cui esso ha valore di denuncia di reato, se del caso calunnioso, nei confronti del terzo estraneo. La nullità dell'atto come interrogatorio non può infatti sopprimere il dato storico della notizia criminis falsamente denunciata, essendo sui reception che il diritto dell'imputato di respingere da sé l'accusa e se nel caso di mentire non si estende fino a

giustificare le false accuse a carico di persone innocenti". Questo principio, che è un principio assolutamente consolidato e mai smentito, vale anche per le spontanee dichiarazioni, a me stesso rileggo l'ultima e poi di questo excursus giurisprudenziale ne farò debito deposito: "L'inutilizzabilità dibattimentale delle spontanee dichiarazioni non si estende alle dichiarazioni il cui compimento dà luogo ad un reato diverso da quello oggetto dell'indagine già avviata, fattispecie relativa ad una commessa calunnia" Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Sentenza del 28 maggio 2009 numero 22456. In altri termini, Signor Presidente e Signori Giurati, l'articolo 63 Codice di Procedura Penale subisce una attenuazione laddove all'interno di dichiarazioni spontanee sussistono delle notizie criminis, nel momento in cui si accusa terzi soggetti sapendoli incolpevoli dal punto di vista della calunnia ciò legittima la validità e la sussistenza dell'atto che è stato compiuto, sia che questo atto integri un atto di spontanee dichiarazioni sia che questo atto integri un interrogatorio. Dunque da questo punto di vista è assolutamente incontestabile ed ineccepibile l'avvenuta acquisizione di dette dichiarazioni, sia di quelle delle ore 01:45 sia di quelle delle ore 5:45. Anticipo qui, per non farne successivamente menzione, che l'eventuale inutilizzabilità anche nei confronti di terzi delle dichiarazioni raccolte in violazione dell'articolo 63 non si comunica agli atti successivi e dipendenti. Questo lo dico ed affermo in virtù di una Sentenza, anche questa di Cassazione che è una giurisprudenza assolutamente consolidata, ne cito la prima per tutte, Cassazione Sezione VI 13 gennaio '98 numero 3490, per introdurre il secondo tema di cui vengo a parlare, i memoriali.

I memoriali del 6 novembre 2008 e del 7 novembre 2008,

consegnati spontaneamente e volontariamente dall'indagata, signorina Amanda, sono perfettamente utilizzabili ed integrano la condotta calunniosa e delittuosa prevista e punita dall'articolo 368 Codice Penale. Sul punto è credo assolutamente incontestabile il dettato dall'articolo 237 Codice di Procedura Penale, e anche qui mi sovviene e ricordo a me stesso il contenuto della Sentenza 16.410 del primo aprile 2008 che a pagina 7, righe 13 - 16, testualmente dispone: "Il memoriale scritto in lingua inglese dalla Knox e tradotto in italiano è pienamente utilizzabile ai sensi dell'articolo 237 Codice di Procedura Penale perché si tratta di documento proveniente dall'indagata che ne è stata la spontanea autrice materiale a scopo difensivo". In estrema sintesi, Signor Presidente, all'udienza del 16 gennaio 2008 la difesa dell'imputata Knox, in una serie di produzioni documentali che operava, produceva il memoriale del 7 di novembre mentre in pari data il difensore della Parte Civile Lumumba in una copiosa serie di documenti depositava anche il memoriale del 6 novembre 2007. Con ordinanza in pari data, esattamente del 16 gennaio 2009, la Corte d'Assise di primo grado così testualmente dichiarava: "Sono altresì acquisibili i cosiddetti memoriali dell'imputata Knox sotto il profilo evidenziato dalla difesa della Parte Civile Lumumba, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 235 e 237 Codice di Procedura Penale". Per altro siccome su insistenza di espunzione nei confronti di questo memoriale della difesa, o comunque di contestazione della difesa Knox, la Corte si riservava di decidere unitariamente su tutta la produzione documentale della difesa della Parte Civile Lumumba, all'udienza del 6 febbraio 2008 la Corte respinge la richiesta di espungere il memoriale 6/11/2007 e 7/11/2007 dell'imputata Knox, acquisisce le produzioni offerte

dalle parti all'udienza del 16 gennaio 2009. Dunque queste produzioni sono state tutte legittimamente acquisite e in particolare il memoriale del 6 novembre 2007 è entrato legittimamente agli atti di questo procedimento, tale memoriale è pienamente utilizzabile ai sensi dall'articolo 237 Codice di Procedura Penale. Stupisce in realtà che ci sia stata richiesta di espungere il memoriale del 7/11/2007 da parte della difesa Knox sulla considerazione che è stata la stessa difesa Knox a produrlo e a farlo acquisire. Comunque mi sembra che da questo punto di vista ogni tipo di possibile questione sia stata superata, anche in relazione e alla luce di quello che la difesa Knox ha manifestato nella scorsa precedenza dove mi sembra che dietro una prospettata acquiescenza ci sia una implicita rinuncia ad insistere in ordine a queste espunzioni, di cui in ogni caso ne chiedo ampiamente il rigetto.

Vi è infine Signor Presidente un ultimo tipo di richiesta che debbo prendere in considerazione, che mi sembra una richiesta francamente un po' bislacca ma essendo stata prospettata in termini anche insidiosi in considerazione del valore dei miei contraddittori debbo necessariamente prendere in considerazione. Nell'ultima pagina e proprio in sede di conclusioni la difesa Knox avanza una richiesta di "rigettare - leggo testualmente - la domanda risarcitoria della Parte Civile Lumumba in quanto improponibile non avendo la stessa precisato le conclusioni come risulta da pagina 4 della Sentenza". Io da questo punto di vista mi posso semplicemente limitare ad osservare che questo aspetto è ampiamente superato dal fatto che le conclusioni sono state debitamente precisate all'udienza del 27/11/2009 e di queste conclusioni ne è stato ampiamente dato atto in sede di verbale e ne è stato dato atto nella parte motiva della Sentenza, ne è stato dato atto in sede di dispositivo

della Sentenza stessa, per cui francamente mi sembra un dato un po' clamoroso come non corrispondenza al vero in punto storico del dato. Ma se potrei a questo limitarmi, mi sono voluto sforzare però a capire quale eventuale insidia si potesse eventualmente celare dietro a una richiesta del genere e per quanto mi sia sforzato di approfondire l'unico aspetto che vi ho intravisto è eventualmente forse, ai sensi dell'articolo 546, la mancata precisazione nell'intestazione della Sentenza delle reali ed effettive conclusioni spiegate. Ma in tal senso e se ho ben letto e dato veste di nobiltà giuridica a questa richiesta, qui sovviene anche qui una consolidata giurisprudenza, leggo a me stesso una per tutte che ne dimostra l'assoluta infondatezza ed infatti cito, sempre per me stesso: "L'omessa indicazione nell'intestazione della Sentenza delle conclusioni delle parti non costituiscono motivo di nullità della stessa in ogni caso non ricollega l'inosservanza della disposizione alcuna forma di invalidità processuale", Cassazione Penale Sezione III, 24 marzo 2009, numero 19077, Cassazione penale 11 febbraio 2004, e anche questa è giurisprudenza assolutamente consolidata. Sul punto e in ogni caso, Signor Presidente e Signori della Corte, e vado a terminare esattamente come promesso, qualora questa omissione perfettamente emendabile e sanabile attraverso un mero meccanismo di rettifica o comunque di adeguamento integrativo, nel caso in cui fosse ritenuta dalla Eccellentissima Corte motivo di integrazione può assolutamente essere eventualmente integrata ai sensi del comminato disposto degli articoli 547 e 130 Codice di Procedura Penale. Per cui chiedendo questo mio dire in ordine alle richieste avanzate dalle difesa Knox, reputo che debbano essere rigettate tutte le richieste che tendono ad espungere i memoriali nonché le dichiarazioni rese da Amanda Knox la mattina del 6

novembre 2007, respingere altresì la totale e ingiustificata richiesta di improponibilità della domanda da parte di Patrick Diya Lumumba. Grazie Signor Presidente.

Il difensore delle Parti Civili Kercher, Avvocato Maresca: Vi chiedo ancora qualche minuto di attenzione prima della pausa. Mi sia permessa una premessa, abbiamo ascoltato, anzi abbiamo conosciuto le doglianze portate da tutte le difese dei due imputati oggi appellanti, le abbiamo conosciute leggendo i motivi di appello depositati a suoi tempo, le abbiamo ulteriormente rivalutate nei motivi aggiunti che sono stati depositati, le abbiamo finalmente sentite dagli interessati, dai difensori a voi esposte, e devo dire le abbiamo anche ascoltate ripetutamente via TV, perché sono state ripetute in queste ultime settimane in modo pedissequo dai vari componenti delle famiglie in televisione che hanno riproposto queste doglianze aggregandosi e ripetendo quelli che sono i motivi di doglianza oggi a voi proposti a sostegno di tutte le richieste che vi sono state avanzate. E infine le abbiamo, e concludo questa premessa, ulteriormente lette in forma di libro o di volume allegato al settimanale Oggi, che ripete in modo assolutamente pedissequo ancora una volta tutti i motivi di impugnazione presentati dalla difesa Sollecito e sottoscritti dagli Avvocati Maori e Bongiorno. Per fortuna oggi siamo nella sede naturale, giusta, legittima, prevista dalla nostra Costituzione per decidere queste questioni. Ed allora Signor Presidente e Signori della Corte, io penso che il primo aspetto che si evince dalla proposizione di queste questioni è che si vuol far passare un tentativo di modificare la struttura del processo che il nostro Codice ovviamente impone, ci dà delle fasi del processo, dei gradi del

processo. Vi è una fase di indagini preliminari, vi è una fase di istruttoria dibattimentale che nel caso di specie è stata ampia, dibattuta, è durata tantissimi mesi, vi è poi un appello, oggi siamo in grado di appello, dove il fascicolo utilizzato per la vostra decisione è quello formato con le carte del primo giudizio, ce lo dice il Codice. Si vuole modificare questa struttura del nostro processo come riformato e si vuole imporre a voi Giudicanti di seconde cure un principio che è quello che già si ricavava dalle doglianze a sostegno della richiesta ex articolo 507 avanzata alla Corte di primo grado nel mese di settembre del 2009. Ovvero sia, siccome il primo giudice mi ha dato torto, siccome ho perso il primo grado, siccome non sono stato ascoltato allora bisogna rifare tutto, tutto è sbagliato. Ci troviamo di fronte ad una attività sospetto-centrica addirittura della Polizia Giudiziaria e quindi bisogna rifare tutto. La visione auspicata dalle difese Knox e Sollecito è quella di un giudizio infinito, di un giudizio che non ha fasi, di un giudizio che non ha gradi ed ogni volta vi sarà la riproposizione degli stessi temi di decisione, delle stesse doglianze, così si farà di fronte alla Suprema Corte di Cassazione per invitare la Suprema Corte di Cassazione a valutare i difetti portati avanti sempre con le medesime doglianze. Perché, Signor Presidente e Signori della Corte, considerate che il sostegno motivazionale di queste richieste è identico a quello proposto ex 507 in primo grado, con delle memorie copiose, pesanti, così come sono copiosi e pesanti i motivi e i motivi aggiunti, con le identiche doglianze. E c'è già una decisione specifica, dettagliata, che è questa ordinanza, il mio intervento Signor Presidente è limitato soprattutto all'ordinanza del 9 ottobre, che è quella fondamentale, principale, che rigetta le richieste ex 507 anche perché

per tutto il resto l'intervento del Procuratore Generale e del Pubblico Ministero aggiunto è stato ampio, specifico, assolutamente dettagliato e tutti quanti noi immagino ci associamo completamente. C'è una ripetizione totale, globale a quelle doglianze su cui in primo grado la Corte d'Assise ha già valutato ed ha già giudicato. Pensate, faccio un esempio, all'operatore di Polizia Giudiziaria, al Carabiniere, Maresciallo, Poliziotto, che viene sentito difronte al Giudice e che ha come riferimento la foto segnaletica di una persona e gli viene fatta la domanda: "Ma è lui che scappava dalla banca dove c'è stata la rapina?", il Maresciallo dice: "Sì è lui", il riferimento del DNA, il riferimento del profilo genetico a disposizione della Dottoressa Stefanoni e dei suoi collaboratori è come la foto segnaletica eppure nessuno di noi penserebbe mai che il Maresciallo in quel momento, in quella sede, risponde in modo sospetto-centrico rispetto al signor Pinco Pallino riconosciuto nella foto. Ma il meccanismo, Signori della Corte, che vi viene proposto dalle difese Knox e Sollecito è questo: siccome ho il profilo genetico di riferimento allora tutto quello che io faccio in laboratorio, ai sensi dall'articolo 660 quindi con tutti i consulenti presenti che mai hanno eccepito nulla, ma la Dottoressa Comodi vi ha già detto di questo, quindi non vi rubo nemmeno un secondo in più, tutto questo viene artatamente portato a cercare di combaciare su quei profili perché ce li abbiamo a disposizione così come il Maresciallo modifica il suo ricordo e siccome ha a disposizione la foto segnaletica la fa combaciare con quella persona che scappa dalla banca. Questo è quello che vi propone la difesa degli imputati appellanti per chiedervi la ripetizione di attività istruttorie già realizzate, già esplicate e già perfettamente a vostra disposizione. Ma se noi adottiamo, Signori della Corte,

questo metodo ogni processo salta perché gli operatori di Polizia Giudiziaria, tra cui la Polizia Scientifica, è sempre sospetto-centrica perché ha dei riferimenti, che sia il DNA, che sia l'interpretazione di intercettazioni telefoniche, che sia un intervento in sede di perquisizione e così via, perché ha conosciuto dei dati, sempre e comunque è l'attività di indagine che porta la Polizia Giudiziaria a conoscere dei dati. Quindi la Polizia Giudiziaria ogni volta dolosamente applica questi dati a quello che noi dobbiamo sostenere difronte a voi giudicanti. Non lo so se questo è un metodo legittimo che ci insegna il Codice e la Costituzione.

Signor Presidente e Signori della Corte, l'articolo 603 vi è già stato illustrato in modo specifico dal Procuratore Generale rispetto alla diversità tra il primo e il secondo comma non mi ripeto, ma vi dà un punto di riferimento incredibile, infallibile, perché vi parla dell'acquisizione nel dibattimento di primo grado della prova. Ed allora le prove acquisite nel dibattimento, lo ricordo a me stesso prima di tutto, sono quelle che sono precostituite cioè che esistono già all'inizio del processo di primo grado, faccio un esempio nel caso di specie, ad esempio i memoriali di Amanda Knox che sono stati acquisiti, oppure quelle che si formano, non erano precostituite ma nascono, si formano nella sede naturale, cioè il giudizio di primo grado e non quello di appello, difronte al giudicante. Tutte quelle formate in primo grado sono tutte quelle che voi avete a disposizione perché la regola che impone il Codice, perché bisogna applicare il Codice, l'unico principio è quello che si sia formata la prova in contraddittorio, lo dice e ce lo insegna la Suprema Corte, e mai come in nessun processo vi è stato un contraddittorio così illuminato, così elevato, così ponderale da un punto di

vista scientifico tanto da portare alla formazione della prova in contraddittorio su tutti i temi di prova di questo primo grado che noi abbiamo fatto. Le consulenze, ovviamente, dove devo dire non sono luminari solamente i consulenti della difesa così come ci scrivono i difensori ma sono altrettanto luminari se non di più, ma non voglio fare una graduazione di meritocrazia anche i consulenti della Parte Civile e ovviamente anche quelli della pubblica accusa e allora proprio dall'alto delle consulenze che tutti ci hanno portato, la Corte d'Assise di primo grado emette questa ordinanza che è piena, che è totale nella sua soddisfazione motivazionale, ce l'avete a disposizione. Non è vero quello che dicono gli appelli dove si dice che è omessa del tutto la spiegazione del diniego delle perizie, ma dove? Basta leggerla. Si dice che il materiale a disposizione è sovrabbondante, che ci sono delle ipotesi scientifiche diverse e che la Corte decide, valutando, mettendo insieme gli elementi indiziari o probatori, discuteremo poi che forma di processo è questo, e si fa un suo giudizio, un suo convincimento legittimo come ci insegna il Codice. Finisce qui, ma addirittura vi è di più perché alcune richieste di rinnovazione sono già passate da un'ulteriore valutazione super partes del perito, cioè di colui che, così come si pone il Giudice super partes, si pone sopra addirittura i consulenti e sono le perizie di cui già vi hanno parlato ovviamente i rappresentanti della pubblica accusa, noi abbiamo già avuto una perizia da un punto di vista medico legale che ci ha detto tutto e addirittura i periti sono stati sentiti nuovamente al dibattimento, cosa che generalmente non viene mai fatta perché sono stati sentiti in sede di incidente probatorio perché quella era la forma con cui è stata adottata e sviluppata la perizia. Abbiamo fatto di più, la Corte ha fatto di più,

li ha richiamati tutti e li ha voluti sentire, eppure dobbiamo fare una nuova perizia sulla perizia. Quindi, perché dico questo? Perché è stato soddisfatto sempre il principio dell'acquisizione nel pieno del contraddittorio per l'acquisizione di tutte le prove testimoniali, peritali, di consulenza e così via, e quindi il bagaglio probatorio che è a vostra disposizione non deve essere assolutamente rinnovato, assolutamente ripetuto. Ma l'approccio nella richiesta da parte della difesa, approccio sbagliato, sbagliato proprio geneticamente a mio avviso, lo si ricava dalla lettura delle ultime due righe di carte 4 dell'appello principale della difesa Sollecito, dove si dice: "Raffaele Sollecito quindi è stato condannato sulla base del giudizio sul DNA formulato dalla Polizia Scientifica" ma la Polizia Scientifica, Signor Presidente e Signori della Corte, formula delle ipotesi scientifiche, il giudizio per fortuna ce lo dà un Giudice, ce lo ha dato il primo giudicante, ce lo ha dato la Corte d'Assise di Perugia, non ce l'ha dato la Scientifica. È la Corte che in contraddittorio ha valutato quello che gli ha portato la Scientifica, quello che ha formato la Scientifica nella fase delle indagini e poi in dibattimento e l'ha valutato riscontrante tutti gli elementi e la tesi accusatoria di cui il Pubblico Ministero ha sostenuto ovviamente per richiedere la condanna. Si legge nell'appello Knox, carte 52: "La motivazione della Corte non si profila adeguata per il rigetto delle richieste di perizia, avanzate dalle difese dei due imputati, in quanto apodittica e meramente apparente, si limita a richiamare genericamente il numero dei consulenti - è vero - escussi e le pluralità di valutazioni espresse senza valutare specificamente le profonde divergenze dei vari pareri espressi"; valutare specificamente, non è vero

nemmeno questo passaggio, nemmeno questa deduzione, la Corte lo valuta e lo valuta specificatamente perché dice "pluralità di elementi e di valutazioni rispetto ai quali non si ravvisa la necessità connotata dai caratteri richiesti dall'articolo 507" perché, un'altra volta lo ricordo a me stesso, il 507 dà dei parametri per cui può essere utilizzato e quindi il richiamo, l'ancoraggio probatorio utilizzato dalla Corte per dire "no, qui non siamo da un caso previsto, coperto dalla prospettiva di cui all'articolo 507, siamo completamente fuori, ecco perché non accolgo", "connotata dai caratteri richiesti dall'articolo 507 di disporre ulteriori perizie e ciò anche in relazione al complesso degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale", lo motiva, lo motiva in modo ampio, soddisfacente. Queste doglianze, sono queste apodittiche, tentano di essere dogmatiche, cercano di trasformare quella che è la procedura penale in un qualcosa di infinito, di ripetuto, lo dicevo prima, ad oltranza senza mai trovare soddisfazione nella difesa perché ovviamente la difesa troverà soddisfazione solo quando il millesimo perito dirà che su quel coltello non c'è quel DNA, dirà che su quel gancetto non c'è quel DNA, quindi dovremo andare avanti ripeto all'infinito.

Un'ultima riflessione, Signor Presidente e Signori della Corte, e ho concluso, vi hanno già detto tutto i rappresentanti della pubblica accusa sulla portata di eccezionalità dell'applicazione dall'articolo 603, l'eccezionalità è data dalla costante interpretazione della Suprema Corte sul fatto che è talmente eccezionale che voi dovrete motivare proprio una decisione in positivo, nel senso che è talmente eccezionale una procedura del genere, quindi il fatto di riaprire una fase di istruttoria dibattimentale, che il giudice di seconde cure dovrà motivare perché lo si fa. Ebbene, in

questo caso per tutto quello che ho detto prima e proprio perché l'insegnamento del Codice, nel pieno rispetto che la Corte di primo grado ha fatto dello stesso, evidentemente non permetterebbe nessuna motivazione a mio avviso sufficiente per la rinnovazione richiesta dalla difesa, quindi mi associo a tutte le conclusioni della Procura Generale. Grazie.

Il difensore della Parte Civile Tattanelli, Avvocato Magnini:

Mi associo alle considerazioni e conclusioni del Pubblico Ministero.

Il Presidente: A questo punto sospendiamo e riprendiamo alle ore 15:00.

Alle ore 13:30 il procedimento viene sospeso.

ALLA RIPRESA

Il Presidente: Riprendiamo alle ore 15:10, dando la parola all'Avvocato Perna.

Il difensore della Parte Civile Stephanie Arline Lara Kercher, Avvocato Perna: Signor Presidente, Signori della Corte, sarò estremamente rapida e sintetica, ovviamente mi associo a quanto già dedotto dalla Procura Generale, dal Pubblico Ministero e dal difensore che mi ha preceduto. Vorrei solamente aggiungere sostanzialmente una riflessione in ordine a quella che è la perizia medico legale che è stata richiesta da entrambe le difese, sostenendo ovviamente il rigetto così come già rappresentato. Come avrete chiaramente inteso e come è noto dagli atti di appello uno dei problemi principali è proprio quello della compatibilità del famoso coltello sequestrato con quella che è la ferita, seppur maggiore

perché comunque è una ferita molto ampia, lo abbiamo sempre detto è una ferita che comunque è di otto centimetri di lunghezza, cioè con un tramite di otto centimetri con una lama che senza alcun dubbio è oggettivamente più lunga. Quindi le difese giustamente hanno sempre posto il problema della compatibilità di questo coltello con la ferita. Ecco, diciamo che l'osservazione che volevo appunto aggiungere a quanto già dedotto dal Procuratore Generale è proprio su quanto rappresentato in particolare dalla difesa Sollecito sulla famosa escoriazione che ci sarebbe fra le due lesioni che si trovano sul lato sinistro del collo, in quanto il Professor Introna ha sostanzialmente attribuito questa escoriazione al manico del coltello; è ovvio che se così dovessimo interpretare questa escoriazione è evidente che una lama che è 17,5 centimetri non potrebbe aver procurato questa lesione che è solamente di otto centimetri di tramite. Vorrei che fosse chiaro, e questo è il punto che volevo sottolineare, che solo il Professor Intona sostiene che questa escoriazione sia da attribuire al manico del coltello, non è vero che c'è un giudizio unanime così come ci è stato rappresentato su questo segno e che questo segno debba avere questo preciso significato. E in tal senso io volevo solo richiamare quanto sostenuto dal Professor Torre, quindi comunque consulente della difesa sia pure difesa Knox, che a carte 34 dell'udienza del 3 di luglio 2009 addirittura parla di un eventuale dito che può aver procurato quella lesione nel trattenere l'arma, quindi non si parla più del manico ma si parla di un dito, oppure anche lo stesso Professor Cingolani, perito che già era stato sentito e risentito avanti la Corte d'Assise, che di fronte a più domande del Presidente della Corte d'Assise, specifica che caso mai quella della escoriazione riconducibile al manico del

coltello è una mera ipotesi e dice proprio testualmente, carte 149 dell'udienza del 19 settembre 2009 dice: "Se fossi certo avrei detto che il coltello è incompatibile e invece è solo una interpretazione sulla possibile origine dinamica di quella lesione ma quella lesione può riconoscere anche altre cause che non hanno niente a che vedere con il coltello o con il suo manico". Quindi questo a dimostrazione che per forza di cose non ci deve essere una lama che deve per forza di otto centimetri, in sostanza sulla compatibilità di questa arma come appunto l'arma potenziale che può aver provocato la lesione più importante sul collo della vittima, non è assolutamente dato pacifico che quella escoriazione sia da attribuirsi al manico e quindi che pertanto debba essere per forza una lama di otto, massimo nove centimetri così come rappresentato dai consulenti delle difese, la lama può essere ben più lunga, avete agli atti le consulenze e soprattutto le trascrizioni di tutte le udienze da cui si può chiaramente evincere che proprio per quella che è stata la dinamica omicidiaria anche solo il movimento della vittima rispetto alla mano dell'aggressore può aver determinato una ferita con un tramite più corto rispetto a quella che è la lama del coltello sequestrato. Sull'orario della morte non aggiungo niente altro in quanto comunque non ci sarà mai un perito che potrà dire un orario preciso in cui è morta Meredith perché i dati a cui si fa riferimento sono i dati che non sono e non saranno mai certi, abbiamo una temperatura corporea che è stata rilevata comunque tardi rispetto a quello che era forse il momento più opportuno, abbiamo un contenuto gastrico comunque analizzato ma che da solo non può costituire un criterio per definire un orario della morte perché non sappiamo quando questa ragazza ha consumato l'ultimo pasto, quindi non si potrà mai avere un riferimento

certo e abbiamo tutti quegli altri criteri definiti tanatocronologici che non sono certi, quindi avremo sempre una fascia oraria dentro la quale si rimane e che va da circa le dieci di sera alle due di notte, tre di notte. Non ci sarà mai perito che potrà dare un orario preciso in cui è morta questa ragazza. In questo senso io ovviamente mi riporto a quanto già dedotto dalla pubblica accusa e insisto per il rigetto di tutte le perizie richieste.

L'Avvocato Maresca deposita memoria riferita a quanto concluso dalle Parti Civili.

Anche **l'Avvocato Pacelli** per Lumumba ha depositato una sua brevissima memoria giurisprudenziale.

A questo punto la Corte d'Assise d'Appello acquisisce le memorie offerte dalle Parti Civili, si riserva e si ritira in camera di consiglio per decidere su tutte le richieste e le eccezioni sollevate.

Il Presidente dispone che entrino in camera di consiglio i Giudici popolari effettivi, licenziando i quattro Giudici popolari aggiunti.

La Corte d'Assise d'Appello, rientrata in aula di udienza, a scioglimento della riserva prima formulata, ha deciso di emettere la seguente

ORDINANZA

I difensori di Raffaele Sollecito hanno chiesto che venga dichiarata la nullità della Sentenza di condanna, ex articoli 521, 522 e 604 comma primo Codice di Procedura Penale, per difetto di correlazione con l'imputazione contestata. A loro dire Raffaele Sollecito, chiamato a rispondere del delitto di omicidio a titolo di concorso

on Amanda Knox, per avere cagionato la morte di Meredith Kercher utilizzando come strumento l'arma di cui al capo B, così descritta "un grosso coltello da punta e da taglio lungo complessivamente centimetri 31" sequestrato al Sollecito il 6 novembre 2007, referto 36, in realtà è stato poi ritenuto colpevole di un fatto essenzialmente diverso "avere partecipato all'omicidio utilizzando un secondo coltello non rinvenuto, un coltellino con lama inferiore a quella del coltello sequestrato, compatibile con alcune delle lesioni presenti sul corpo della vittima, non compatibile al contrario con il coltello in sequestro". I difensori appellanti sostengono che la differenza tra il fatto contestato e quello per il quale il loro assistito è stato ritenuto colpevole non è affatto marginale dal momento che tutta la difesa è stata apprestata in relazione al fatto contestato originariamente, uccisione mediante un solo coltello, cosicché il mutamento del fatto in Sentenza, uccisione mediante due coltelli, ha comportato una grave violazione dei diritti della difesa. Nel momento in cui la Corte d'Assise di primo grado ha ritenuto di cogliere gli elementi configuranti un fatto diverso da quello contestato avrebbe dovuto, sempre a detta dei difensori ovviamente, astenersi dal decidere e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero così come prescrive il secondo comma dall'articolo 521 Codice di Procedura Penale. Il mutamento del fatto - così argomentano i difensori - ha comportato la nullità della Sentenza che deve essere dichiarata ora dal Giudice d'Appello ex articolo 604 Codice di Procedura Penale.

Ritiene questa Corte che allo stato e salve future emergenze processuali, a prescindere dall'esattezza o meno della ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d'Assise di primo grado, l'eccezione non appare fondata. Va in vero ricordato che la Suprema Corte decidendo in ordine

ad una fattispecie analoga ha escluso che sussista una modificazione del fatto tale da comportare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Così Cassazione - e qui citiamo gli estremi - testualmente: "In tema di correlazione tra accusa e Sentenza deve intendersi per immutazione del fatto solo quella che modifica la struttura della contestazione in quanto sostituisce radicalmente il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico e per conseguenza di esso l'azione risulti tanto diversa da quella contestata da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Quando, per contro, il fatto tipico rimane identico a quello contestato e se ne modificano solo nei dettagli le modalità di realizzazione non vi è immutazione e deve di conseguenza escludersi l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 477 Codice di Procedura Penale, corrispondente al 521 comma secondo del nuovo Codice di rito". Nella fattispecie, con la Sentenza di primo grado poi confermata sul punto dai Giudice di Appello, era stata precisata un'ulteriore articolazione della dinamica di un omicidio aggiungendo alla pistola il coltello come mezzo di esecuzione dell'omicidio stesso. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso con il quale era stata denunciata l'immutazione del fatto ed ha affermato il principio di cui in massima. Va nello stesso senso anche altra Cassazione che testualmente dice: "E' abnorme e come tale impugnabile il provvedimento di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'articolo 521 comma due Codice di Procedura Penale, qualora esso sia disposto sul rilievo di una diversa modalità di partecipazione dell'imputato al fatto ascrittogli poiché in tal caso lo schema tipico previsto dalla norma citata viene sovvertito, determinandosi una

non consentita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari per il separato esercizio dell'azione penale". Nella specie era stato contestato all'imputato di essere uno degli autori materiali di un omicidio, mentre uno dei coimputati, sulla base delle cui dichiarazioni era stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, lo aveva indicato in dibattimento come il concorrente che aveva fornito la vettura utilizzata per eseguire il delitto; donde la reiezione della eccezione.

Con l'ordinanza del 16 gennaio 2009 la Corte d'Assise di primo grado ha respinto l'eccezione di nullità dell'interrogatorio di garanzia, sollevata dalla difesa di Raffaele Sollecito per la considerazione che il colloquio degli imputati con il difensore era stato differito immotivatamente, anzi addirittura senza che esistesse un provvedimento del Pubblico Ministero, non rinvenuto agli atti. La Corte d'Assise ha respinto l'eccezione ritenendo tardiva la sua formulazione in quanto effettuata quando ormai l'interrogatorio era sul merito in corso, decadenza ex articolo 182 comma due Codice di Procedura Penale. La difesa dell'imputato impugna tale ordinanza ribadendo gli argomenti già esposti. L'impugnazione non è fondata, la nullità prospettata è da ricondurre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte - e qui citiamo gli estremi - a quelle di ordine generale a regime intermedio che rimangono sanate se non eccepite prima dell'espletamento delle formalità di apertura dell'atto e nel caso in esame, come correttamente osservato dalla Corte d'Assise di primo grado, allorché essa venne eccepita erano state già espletate le formalità preliminari ed iniziato l'interrogatorio nel merito. Invero è stato evidenziato che il Giudice, terminate le formalità preliminari, aveva fatto anche presente uno degli elementi di prova a

carico di Raffale Sollecito, e cioè l'impronta rinvenuta nei pressi del corpo della vittima, che in relazione a tale elemento aveva già iniziato a rendere spiegazioni.

Con la stessa ordinanza la Corte ha respinto una ulteriore eccezione di nullità dell'interrogatorio di garanzia sollevata dalla difesa di Sollecito nel corso del medesimo, allorché si è resa conto che il Pubblico Ministero stava utilizzando ai fini delle sue contestazioni degli atti di indagine che non erano stati messi a disposizione della difesa prima dell'espletamento dell'interrogatorio. La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo che la preventiva messa a disposizione del difensore degli atti di indagine è necessaria in relazione all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 Codice di Procedura Penale e non anche per quello in sede di convalida del fermo. La difesa di Sollecito ha impugnato tale ordinanza anche sul punto ritenendo che, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte, le esigenze sottese al preventivo deposito degli atti in possesso del Pubblico Ministero sono le stesse in entrambi i casi e che una diversa interpretazione creerebbe una disparità nel trattamento censurabile ex articolo 3 della Costituzione, tra la persona colpita da custodia cautelare interrogata ai sensi dall'articolo 294 primo comma, Codice di Procedura Penale, e l'indagato sottoposto ad analogo provvedimento dopo la convalida del fermo. L'impugnazione non è fondata essendo l'ordinanza impugnata conforme a consolidata giurisprudenza della Suprema Corte - e qui citiamo i vari precedenti. La stessa Suprema Corte ha già ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della normativa così interpretata, riproposta ora dalla difesa di Sollecito - e citiamo la giurisprudenza - e questa Corte d'Assise ritiene di doversi attenere a tali statuizioni per evidenti

esigenza di certezza del diritto non essendo state prospettate argomentazioni nuove e diverse rispetto a quelle già esaminate dalla Suprema Corte nella decisione citata.

Con la stessa ordinanza la Corte d'Assise ha anche respinto l'istanza della difesa della Knox, alla quale si è associata anche la difesa di Sollecito, diretta a conseguire l'esclusione dal fascicolo del provvedimento di fermo e alla restituzione al Pubblico Ministero delle ordinanze in materia cautelare successive alla prima, in quanto a dire della Corte essendo essa competente in ordine alla misura cautelare è anche tenuta alla custodia del fascicolo cautelare. I difensori hanno impugnato tale ordinanza ribadendo le argomentazioni già poste a fondamento della istanza. A loro dire poiché il Giudice che procede è chiaramente competente ad adottare i provvedimenti incidenti sulla preesistente misura può essere a lui trasmessa l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere e i successivi provvedimenti di conferma ma non anche altri atti non formati nel contraddittorio delle parti perché, pur non potendo assumere rilievo ai fini della decisione, possono avere l'effetto di minare la terzietà e la imparzialità del Giudice, rendendolo edotto di circostanze non più rilevanti ai fini degli eventuali provvedimenti di sostituzione, revoca o modificazione della misura cautelare. L'impugnazione dell'ordinanza non è fondata neanche sotto questo profilo dal momento che la competenza a decidere in merito alla misura cautelare, una volta trasmesso il fascicolo per il dibattimento, comporta l'inserimento nel fascicolo del dibattimento anche del fascicolo cautelare a prescindere dalla irrilevanza ai fini della decisione sul merito, senza che il rischio paventato dalla difesa possa di per sé solo comportare una disciplina diversa da quella

positivamente stabilita. Va per altro ricordato che la Suprema Corte ha escluso che la necessità di imparzialità del Giudice ed il principio della formazione della prova nel corso del dibattimento debba comportare un'assoluta verginità conoscitiva del giudicante - e qui citiamo la giurisprudenza - riconoscendo addirittura al giudicante ai soli fini della decisione in ordine alla misura cautelare la possibilità di conoscere gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero; donde la reiezione della impugnazione.

La difesa degli imputati impugna anche le ordinanze emesse in data 6 febbraio 2009 ed in data 12 giugno 2009. Le questioni oggetto delle due ordinanze hanno molti punti in comune, con l'ordinanza del 6 febbraio 2009 la Corte d'Assise che per altro già in data 16 gennaio 2009 aveva "ritenuto acquisibili" così testualmente, i cosiddetti memoriali dell'imputata Knox sotto il profilo evidenziato dalla difesa della Parte Civile Diya Lumumba, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 235 e 237 Codice di Procedura Penale, ha respinto la richiesta di estromettere dal fascicolo del dibattimento il memoriale scritto da Amanda Knox in inglese il 6 novembre 2007; in realtà non è stata proposta opposizione all'acquisizione del secondo memoriale quello del 7 novembre 2007. La richiesta della difesa di estromissione del memoriale del 6 novembre 2007 era fondata sulla argomentazione che il memoriale non può considerarsi essere stato scritto spontaneamente e consapevolmente essendo stato al contrario scritto e consegnato in violazione di tutti i diritti di difesa. La Corte d'Assise di primo grado ha motivato la propria decisione con la considerazione che la difesa personale non è vietata dal nostro ordinamento e che per altro la Corte di Cassazione, nell'ambito del procedimento

cautelare concernente Amanda Knox, ha già ritenuto acquisibile il memoriale in questione, ha conseguentemente ritenuto manifestamente infondata una eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta corretta l'interpretazione della normativa effettuata dalla Corte d'Assise.

Con l'ordinanza del 12 giugno 2009 la Corte d'Assise ha respinto la richiesta di estromettere le spontanee dichiarazioni rese da Amanda Knox il 6 novembre 2007, richiesta formulata dalla difesa con l'argomentazione che tali dichiarazioni, niente affatto spontanee per il contesto nel quale sono state rilasciate, sono state rese in assenza delle garanzie difensive quando Amanda Knox risultava già di fatto indagata per il delitto di omicidio. Per quanto concerne le spontanee dichiarazioni va osservato che in realtà la Corte d'Assise le ha ritenute acquisibili limitatamente al procedimento per il reato di calunnia mentre i memoriali li ha ritenuti acquisibili sia in quanto corpo del reato in relazione al reato di calunnia a carico di Amanda Knox, sia perché comunque scritto proveniente dall'imputata e dalla stessa spontaneamente consegnato alla Polizia. I difensori degli imputati nell'impugnare le ordinanze suddette ribadiscono le argomentazioni già poste a fondamento delle richieste formulate in primo grado ed evidenziano che essendo il procedimento per il reato di calunnia riunito a quello degli altri reati, nella sostanza delle cose, la presenza del memoriale e delle spontanee dichiarazioni nel fascicolo del dibattimento, finiscono per incidere sulla formazione del convincimento della Corte d'Assise non sono in ordine al reato di calunnia ma anche in ordine agli altri reati non potendo umanamente esigersi una scissione della coscienza e della mente in capo alle persone dei

Giudici. Circa la spontaneità delle dichiarazioni del memoriale evidenziato che basta vedere la durata ossessiva dell'interrogatorio, ore, ore ed ore, portato avanti di giorno e di condotte e condotto da più persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera, ignara dei propri diritti, per rendersi conto della palese violazione di libertà morale oltre che dei diritti di difesa. Dei dati obiettivi: le cosiddette spontanee dichiarazioni sono state rese alle ore 01:45, piena notte quindi del 6 novembre 2007, giorno successivo a quello in cui era iniziato l'interrogatorio, ed ancora alle 05:45 le successive, ed il memoriale è stato redatto poche ore dopo. Ebbene, ritiene questa Corte che la distinzione formale tra il procedimento per il reato di calunnia ed il procedimento per gli altri reati rimane nonostante la unicità del processo nel quale risultano riuniti; detti procedimenti infatti non presentano elementi di connessione oggettiva cosicché si può ritenere che tanto il memoriale che le spontanee dichiarazioni abbiano rilevanza probatoria in ordine al reato di calunnia e non in ordine agli altri reati in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte - e qui citiamo - il che consente di conservarli nel fascicolo per il dibattimento e di ritenerli utilizzabili esclusivamente con riferimento al reato di calunnia. Mentre il rischio che le persone dei Giudici finiscano per essere influenzate anche nel decidere circa gli altri reati dal contenuto dei memoriali e delle spontanee dichiarazioni non è di per sé ostativo in mancanza di una espressa disposizione normativa a tale conclusione dal momento che la decisione deve essere comunque basata su prove utilizzabili e non su impressioni soggettive. Del resto la rilevanza ai fini che qui interessano della distinzione formale tra procedimenti diversi è desumibile indirettamente anche

dalla considerazione che la conoscenza di fatto di atti rilevanti in entrambi i procedimenti ed addirittura la pronuncia di un giudizio nell'ambito di un procedimento, in base a quegli stessi atti rilevanti in altro procedimento, non comporta alcuna incompatibilità al Giudice ai sensi dell'articolo 34 Codice di Procedura Penale. Anche qui citiamo la Cassazione in una fattispecie in cui il Giudice chiamato a giudicare del reato di calunnia aveva già valutato in altro procedimento, disattendendole, le deposizioni testimoniali dalle quali era derivato il procedimento per calunnia. Tutto questo trova del resto conferma nella constatazione che in realtà di tale memoriale, come risulta chiaramente dalla lettura della motivazione della Sentenza, la Corte d'Assise non ha fatto alcuna utilizzazione ai fini della decisione in ordine al delitto di omicidio. Va comunque anche osservato che l'acquisizione del memoriale e delle dichiarazioni spontanee in considerazione di una valutazione meramente formale non comporta necessariamente anche una patente di veridicità dell'una o delle altre ben potendo in ipotesi le circostanze evidenziate dalla difesa rappresentare, nell'ambito di una valutazione di merito, indici sintomatici della mancanza di reale libertà morale e di autodeterminazione dell'imputata nel momento in cui redigeva l'uno e rendeva le altre e dunque anche di non attendibilità, ma questo aspetto sarà oggetto di esame nel merito. Allo stato l'impugnazione delle due ordinanze deve essere respinta.

La difesa di Raffaele Sollecito impugna l'ordinanza del 9 maggio 2009, sostiene che soltanto all'udienza del 9 maggio 2009 essa apprendeva, essa difesa si intende ovviamente, nel corso dell'escussione del consulente tecnico del Pubblico Ministero Dottor Rinaldi che egli unitamente all'Ispettore Boemi aveva redatto, dopo il

rinvio a giudizio, una relazione integrativa che non era stata depositata. La difesa di Sollecito eccepiva allora la inutilizzabilità di tale relazione integrativa per la violazione dell'articolo 430 secondo comma Codice di Procedura Penale. La Corte d'Assise respingeva tale eccezione né concedeva un termine per esaminare la relazione integrativa, motivando che si trattava in realtà non di una ulteriore indagine ma soltanto di valutazioni ulteriori circa elementi già acquisiti nel corso della consulenza. La difesa di Sollecito impugna tale ordinanza ritenendola nulla perché adottata in violazione del disposto di cui all'articolo 430 secondo comma Codice di Procedura Penale ed insiste per la inutilizzabilità della relazione integrativa. Questa Corte condivide l'opinione della Corte d'Assise di primo grado: i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, come risulta da quanto dichiarato in dibattimento, hanno redatto la relazione integrativa per correggere i risultati di cui alla prima relazione, in quanto ad una più meditata valutazione avevano evidenziato un errore nelle dimensioni delle impronte derivante dalla prospettiva delle fotografie in quanto scattate non stando perpendicolarmente al pavimento ma con una certa angolazione. Si è trattato dunque non dell'acquisizione di ulteriori obiettivi elementi rilevanti sotto il profilo probatorio ma semplicemente di una più meditata valutazione o meglio ancora di un riscontro a valutazioni già formulate. Va per altro evidenziato che il secondo comma dall'articolo 430 Codice di Procedura Penale non detta un termine preciso per il deposito rimettendo dunque al Giudice stabilire se la condizione immediatamente depositati è stata nel caso concreto rispettata o meno e per il momento in cui questa integrazione di relazione è stata depositata, quando era in corso l'istruttoria dibattimentale, non si ravvisa

una sostanziale lesione del diritto di difesa.

La difesa degli imputati impugna l'ordinanza del 14 settembre 2009 con la quale la Corte d'Assise ha respinto l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di rinvio a giudizio poiché basati, a dire della difesa degli imputati, su atti non utilizzabili a causa della mancata doverosa discovery da parte del Pubblico Ministero, soprattutto per quanto concerne gli accertamenti genetici, Dottoressa Stefanoni, non avendo il Pubblico Ministero depositato tutti gli atti in suo possesso. La Corte d'Assise ha respinto l'eccezione di nullità in quanto, a suo dire, gli accertamenti sono stati effettuati ex articolo 360 Codice di Procedura Penale e come tale sono validi, mentre il mancato deposito di parte della documentazione potrebbe eventualmente incidere soltanto sulla rilevanza delle conclusioni dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, vale a dire sulla loro condivisibilità. A parere della Corte di primo grado una eventuale nullità per il mancato rispetto dell'articolo 415 bis Codice di Procedura Penale non potrebbe essere comunque più rilevabile sia perché non espressamente prevista e sia perché non sollevata tempestivamente considerato che non si tratterebbe di nullità assoluta. Questa Corte osserva quanto segue: secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il mancato deposito unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa ma comporta soltanto la inutilizzabilità ai fini del rinvio degli atti non trasmessi, così Cassazione - eccetera eccetera - in una fattispecie in cui si trattava di bobine trascrizioni integrali degli interrogatori dei collaboratori di giustizia. La stessa Suprema Corte già in precedenza aveva inoltre escluso che la normativa

così interpretata risultasse costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 24, 101, 102 e 111 Costituzione, dal momento che la previsione della inutilizzabilità dell'atto non depositato costituisce adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa. È chiaro pertanto che il mancato deposito degli atti dei quali si discute non comporta la nullità né della richiesta di rinvio a giudizio né del decreto che esso ha disposto ma soltanto la non utilizzabilità di tali atti, di fatto però circostanza pacifica non utilizzati dal GUP che neanche li conosceva, dal che deriva che in ipotesi il provvedimento del GUP potrebbe risultare errato nel merito ma non formalmente viziato. Tali atti a prescindere dal problema della loro regolarità o meno e della loro esattezza o meno sotto il profilo scientifico, sono tuttavia utilizzabili ai fini della decisione in quanto sono stati acquisiti nel corso della istruttoria dibattimentale proprio su richiesta dei difensori degli imputato cosicché escluso qualsiasi profilo di nullità intrinseca degli stessi non possono ora essere estromessi dal fascicolo o non utilizzati in quanto non depositati al momento del rinvio a giudizio. In sostanza la difesa, nel momento in cui ha appreso nel corso della deposizione della Dottoressa Stefanoni della esistenza di atti non depositati, avrebbe potuto eccepire la non utilizzabilità di tali atti ma, avendo al contrario ritenuto corrispondente alle esigenze difensive la loro acquisizione ed essendo stata la sua richiesta accolta, non può ora censurare l'acquisizione degli stessi, dalla stessa difesa sollecitata, e quindi la loro possibile utilizzazione trattandosi di documenti legittimamente acquisiti nel corso del dibattimento con il consenso di tutte le parti; donde la reiezione della impugnazione avverso l'ordinanza in esame.

La Corte d'Assise di primo grado con ordinanza emessa il 9

ottobre 2009 ha respinto la richiesta della difesa degli imputati avente per oggetto: perizia medico legale per accertare con più precisione l'orario della morte; perizia genetica sui reperti 165b, gancetto del reggiseno, e 36 coltello; perizia genetica sulle macchie di presumibile sperma presenti sul cuscino trovato sotto il corpo della vittima; perizia audiometrica per accertare se dalla propria abitazione munita di doppi vetri la signora Capezzali Nara avrebbe potuto davvero sentire un grido proveniente dall'abitazione di Via della Pergola 7. La Corte d'Assise ha respinto le richieste perché a suo dire non necessarie considerato il complessivo contributo dialettico proveniente dai consulenti tecnici delle parti private sì da consentire alla Corte di prendere posizione anche senza disporre una perizia. La difesa degli imputati impugna tale ordinanza ribadendo la necessità dell'espletamento di una perizia vera e propria non potendo, così argomenta, la decisione essere basata solo su accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica a fronte delle censure mosse dai consulenti tecnici della difesa. La difesa della Knox impugna l'ordinanza del 9 ottobre 2009 anche nella parte in cui non ha ammesso, in quanto ritenuta non necessaria e del tutto marginale, l'audizione del teste Luciano Aviello che avrebbe dichiarato che ad uccidere Meredith è stato suo fratello e che gli attuali imputati sono del tutto estranei. Ma alle richieste istruttorie oggetto di tale ordinanza altre se ne sono aggiunte con gli atti di appello e con i motivi aggiunti: acquisizioni documentali, verbali di indagini difensive, richieste di perizie e di audizione di testimoni fra le quali quella proposta dalla difesa di Sollecito, come proprio atto di appello, la quale ha chiesto anche che venga ascoltato in qualità di teste Mario Alessi, il quale avrebbe ricevuto da Rudy Guede

delle confidenze circa la totale estraneità di Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

Il rispetto della regola posta dall'articolo 533 Codice di Procedura Penale, vale a dire pronuncia di condanna soltanto se l'imputato risulta colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio non consente di condividere totalmente la decisione della Corte d'Assise di primo grado circa le richieste istruttorie formulate dalla difesa degli imputati. La individuazione del DNA su alcuni reperti e la sua attribuzione agli imputati risulta in vero particolarmente complessa per la obiettiva difficoltà da parte dei soggetti non aventi conoscenze scientifiche di formulare valutazioni ed opzioni su materie particolarmente tecniche senza l'ausilio di un perito d'ufficio; donde la necessità di disporre una perizia di ufficio. Ma l'esigenza di fugare ogni ragionevole dubbio induce, oltre che ad acquisire tutti i documenti prodotti dalla difesa anche ad apprezzare la rilevanza della prova per testi concernente l'apertura delle discoteche e la presenza in Piazza Grimana delle navette menzionate dal teste Curatolo; donde la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e l'ammissione dei mezzi di prova come indicato nel dispositivo.

I difensori degli imputati hanno chiesto anche che venga sospesa la immediata esecutività delle provvisoriamente riconosciute in favore delle Parti Civili argomentando che la rilevanza degli importi è tale da consentire di ravvisare un sicuro pregiudizio dalla esazione degli stessi in pendenza del giudizio attesa la prevedibile, a loro dire, riforma della Sentenza di condanna. L'istanza allo stato non può essere accolta non essendo stato dimostrato in concreto il pregiudizio lamentato, atteso che non risulta che i due giovani imputati abbiano beni suscettibili di aggressione da parte dei loro creditori.

Per questi motivi così decide:

respinge l'eccezione di nullità della Sentenza e delle ordinanze dibattimentali impugnate;

dispone la rinnovazione della istruttoria dibattimentale;

dispone l'acquisizione di tutti i documenti prodotti dalla difesa degli imputati;

dispone perizia genetica sui reperti 165b gancetto del reggiseno e 36 coltello al fine di stabilire a chi appartengano i profili genetici rilevabili su tali reperti o diversamente di spiegare perché non è possibile tale attribuzione ed a tal fine nomina un collegio di periti nelle persone del Professor Stefano Conti e della Professoressa Carla Vecchiotti presso l'ufficio di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma. Individueremo poi un'udienza per l'incarico che sarà il seguente: "Esaminati gli atti di causa e svolte le indagini tecniche ritenute necessarie, accerti il collegio di periti se è possibile, mediante nuovo accertamento tecnico, l'attribuzione ed il grado di attendibilità dell'eventuale attribuzione del DNA presente sui reperti 165b gancetto del reggiseno e 36 coltello; se non è possibile procedere a nuovo accertamento tecnico valuti in base agli atti il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia Scientifica sui reperti suddetti, con riferimento anche ad eventuali contaminazioni";

ammette le prove per testi con i signori Pucciarini Rita, organizzatrice di eventi, Brughini Giorgio, titolare della discoteca Etoile 54, Mandarini Mauro discoteca Gradisca, dottor Arturo Ciasullo direttore SIAE in merito all'apertura delle discoteche nel perugino nella notte tra il primo ed il 2 novembre 2007, e dei signori Bevilacqua Massimiliano, Ini Gaetano e Ini Rosa in merito al servizio navetta prestato la notte tra il primo e il 2 novembre 2007, con partenza da Piazza

Grimana nonché in merito alle dichiarazioni rese alla Polizia poco tempo dopo il delitto;
sarà fissata udienza per l'audizione dei testi disponendone la citazione a cura delle parti istanti;
si riserva di decidere successivamente in ordine alle altre richieste istruttorie;
respinge allo stato l'istanza di sospensione della immediata esecutività delle provvisori.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Parisi: Chiedo scusa, a proposito del rinvio alla prossima udienza, c'era una richiesta della difesa Sollecito di riconsiderare la data della prossima udienza in considerazione anche del fatto che si entra in una fase sempre più importante del processo perché vi sarà una probabile coincidenza di quella data con quella del previsto parto dell'Avvocato Bongiorno. Si chiede sommessamente e rispettosamente alla Corte di considerare un breve differimento magari di due o tre settimane andando magari alla seconda settimana di febbraio, per quello che è possibile fare per consentire proprio una partecipazione più possibile effettiva della difesa. Grazie.

Il Presidente: Sentiamo le parti su questa istanza.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Signor Presidente, noi riteniamo che sia importante la presenza dell'Avvocato Bongiorno per ovvi motivi, tuttavia ci rimettiamo alla Corte per quello che riguarda il calendario perché abbiamo anche interesse a che questo processo vada il più veloce possibile e quindi appena lei riterrà necessario si può provvedere con l'incarico, il giuramento eccetera. Ci associamo comunque alla richiesta del collega Parisi.

Il Procuratore Generale, Dottor Costagliola: Presidente c'è una situazione diversa l'una dall'altra, quella

dell'affidamento della perizia che non credo che debba assolutamente prevedere la presenza dell'Avvocatessa Bongiorno e quella dell'audizione dei testi alla quale sicuramente la presenza dell'Avvocato Bongiorno può essere più determinante. Quindi possiamo distinguere due momenti, in modo da venire incontro alle esigenze di tutti.

Il difensore delle Parti Civili, Avvocato Maresca: Signor Presidente, identica osservazione, i periti chiederanno un termine evidentemente per la perizia quindi nel frattempo potranno essere soddisfatte le esigenze del parto della collega. Per quanto riguarda la audizione dei testi ammessi ritengo che non sia necessaria la presenza del doppio difensore che sarà presente per sentire eventualmente i periti al termine dell'espletamento della perizia quindi le esigenze difensive ritengo che siano soddisfatte solamente in prima battuta già per quanto riguarda l'audizione dei testi relativi alla navetta e alle discoteche.

Il difensore della Parte Civile Lumumba, Avvocato Pacelli: Questa Parte Civile si associa alle richieste della Procura Generale.

Il Procuratore Generale, Dottor Costagliola: Signor Presidente io ho solo una richiesta da fare, in considerazione della rinnovazione del dibattimento io chiedo che la Corte voglia sospendere i termini di custodia cautelare, in considerazione della particolarità e della sicura lunga durata del dibattimento conseguente a questa decisione. Lo chiedo ai sensi dell'articolo 304 comma secondo del Codice di Procedura Penale in relazione all'articolo 407 comma due lettera a numero 2 del Codice di Procedura Penale.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Presidente, su questa considerazione, credo sia necessario andare avanti con il processo prima di

prevedere un posticipo di un eventuale scadenza dei termini di carcerazione, quindi mi sembra che sia prematuro valutare adesso questa necessità. Certo le attività in relazione alla riapertura del dibattimento possono comportare varie udienze ma forse no, quindi io credo che questa decisione, l'istanza la possiamo mettere agli atti oggi ma credo che la decisione può essere rimandata se effettivamente la riapertura del dibattimento può comportare una lungaggine tale da concedere la sospensione dei termini. Credo che sia prematuro oggi prendere questa decisione quindi ci opponiamo.

Il Procuratore Generale, Dottor Costagliola: Forse non sono stato capito, io chiedo la sospensione dei termini, la sospensione opera al momento in cui la Corte decide quindi se rinvia la decisione la sospensione di fatto non si attua.

Il difensore dell'imputata Amanda Marie Knox, Avvocato Dalla Vedova: Io infatti sto chiedendo questo, credo che sull'istanza del Procuratore la Corte si può riservare di decidere all'esito dell'effettiva necessità in considerazione per la lungaggine delle udienze che ci saranno, che in via preventiva già chiedere adesso una sospensione mi sembra appunto prematuro.

Il difensore dell'imputato Raffaele Sollecito, Avvocato Maori:
Faccio mie le considerazioni dell'Avvocato Dalla Vedova.

Il difensore della Parte Civile Stephanie Arline Lara Kercher, Avvocato Perna: Questa Parte Civile ovviamente si associa alla richiesta del Procuratore Generale insistendo per la sospensione dei termini.

A questo punto la Corte d'Assise d'Appello si riserva e si ritira in camera di consiglio per decidere.

La Corte d'Assise d'Appello, rientrata in aula di udienza, a

scioglimento della riserva prima formulata, ha deciso di emettere la seguente

ORDINANZA

Sull'istanza del Procuratore Generale in ordine alla sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in carcere in pendenza del dibattimento di secondo grado;

sentite le parti;

ritenuta fondata la richiesta in considerazione della complessità del dibattimento stesso;

visto l'articolo 304 secondo comma, Codice di Procedura Penale;

sospende il termine di durata della custodia cautelare in carcere per entrambi gli imputati;

rinvia all'udienza del 15 gennaio 2011, ore 09:00, per l'affidamento dell'incarico ai periti;

manda la Cancelleria per la citazione dei periti indicati nell'ordinanza precedente;

dispone la traduzione degli imputati, ove intendano essere presenti, per l'udienza del 15 gennaio 2011;

parti presenti rese edotte della data della nuova udienza.

Il Procuratore Generale, Dottor Costagliola: Signor Presidente, chiedo scusa, è evidente che noi ci riserviamo la nomina dei consulenti di parte.

Il difensore delle Parti Civili Kercher, Avvocato Maresca: Tutte le parti si riservano la nomina dei consulenti.

Il Presidente: Sì certo, poi in quella udienza lì. L'udienza è tolta.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17:30.

Il presente verbale, redatto a cura della stenotipista Boccioli Cristina per conto di LA RAPIDA SOC. COOP., è composto da n° 102 PAGINE per un totale di caratteri (spazi inclusi): 183.096.

La stenotipista
Cristina Boccioli

**BOCCIOLI
CRISTINA**

Firmato digitalmente da BOCCIOLI CRISTINA
ND: c=IT, o=LA RAPIDA SERVIZI/00380880435,
cn=BOCCIOLI CRISTINA,
serialNumber=IT:BCCST62H57G478H,
givenName=CRISTINA, sn=BOCCIOLI,
dnQualifier=3131776
Data: 2010.12.23 18:30:56 +01'00'